

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge, per l'approvazione degli spogli dei conti del 1848 della Sardegna — Presentazione di due progetti di legge del ministro di finanze, per credito supplementario al bilancio 1852, pel servizio personale dell'amministrazione forestale della Sardegna e per un credito straordinario di lire 600,000 ai bilanci 1852, 53 e 54, per l'erezione del nuovo palazzo di giustizia in Ciambèri — Risultamento della votazione per la nomina della Commissione del bilancio del 1853 — Lettura del progetto di legge, presentato dal deputato Angius per la colonizzazione dell'isola di Sardegna — Seguito della discussione generale del progetto di legge, sul contratto civile del matrimonio — Spiegazione personale del deputato Turcotti — Discorso in opposizione del deputato De Viry — Discorso in difesa del ministro di grazia e giustizia — Discorsi in opposizione dei deputati Menabrea e Gerbino Felice; ed in favore, dei deputati Demarchi, Robecchi e Mellana — Osservazioni del deputato Mameli.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera:

4594. Il Consiglio delegato del comune di Felizzano, all'appoggio delle attestazioni mediche, comprovanti i danni provenienti alla pubblica salute dalle acque corrotte dell'alveo abbandonato dal fiume Tanaro per causa di lavori della strada ferrata, ricorre nuovamente alla Camera per ottenere che sia delegata una Commissione composta di persone dell'arte medica ed idraulica, affinchè, tenuto conto delle osservazioni degli abitanti di quel comune, proponga le opere da eseguirsi per impedire i malefici effetti di quelle acque stagnanti.

4595. I Consigli delegati di Nulvi e di Chiaramonti, il Consiglio comunale di Murtis e 194 proprietari ed abitanti di vari comuni del mandamento di Nulvi, encomiando la lodevole condotta dell'avvocato Antonio Marongiu che fu per tre anni giudice di quel mandamento con generale soddisfazione, chiedono che non abbia effetto la devoluta traslocazione di questo a Castelsardo, e che venga confermato a giudice del primitivo mandamento.

4596. Taverna Pietro, sotto-commissario delle fortificazioni in Alessandria, invita la Camera a nominare una Commissione, perchè proceda all'esame di alcune sue invenzioni tendenti a migliorare l'attuale sistema di locomozione.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il deputato Lions, scrive che per motivi di salute gli occorre un congedo di giorni 25.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato.

(È accordato.)

RELAZIONE SUL CONTO AMMINISTRATIVO DELLA SARDEGNA PEL 1848.

MAMELI, relatore. Ho l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza la relazione sul resoconto amministrativo attivo

e passivo dell'esercizio 1848 della Sardegna. (Vedi vol. Documenti, pag. 337.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

ATTI DIVERSI.

MANTELLI. La petizione 4596, di cui si è letto testè il sunto, riflettente una modificazione che si vorrebbe introdurre nel movimento delle ruote per le strade ferrate, essendo di una somma importanza, prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

Di un'altra petizione debbo ora intrattenermi, di cui intendeste pure testè il sunto, ed è quella segnata col numero 4594, che concerne il prosciugamento delle paludi che sono attorno agli abitati di Felizzano, a riguardo delle quali era fin dall'anno scorso stato presentato un progetto di legge dal Ministero. Il Ministero ebbe dappoi a dichiarare che credeva di potere agire egualmente, senza esservi autorizzato per legge. Attualmente poi nel progetto di legge che abbiamo sui residui attivi del bilancio, vi è pure la somma stanziata a questo riguardo. Ora, siccome sarebbe urgentissimo di provvedere riguardo a questo prosciugamento, così mi faccio a pregar la Camera a voler rimandare questa petizione senz'altro alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge pel residuo attivo dei bilanci.

(La petizione 4596 è dichiarata di urgenza, e quella segnata col numero 4594 è rimandata alla Commissione sopra menovata.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER UNA SPESA STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN CIAMBÈRI; 2° PER SPESE SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE IN SARDEGNA.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Ho l'onore di rassegnare alla Camera un progetto di legge relativo ad un credito

straordinario di 600,000 lire per la costruzione del palazzo di giustizia di Ciambri, nella quale costruzione concorre anche quel municipio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 923.)

Ho ancora l'onore di presentare un altro progetto di legge per un credito supplementare di lire 71,610 al bilancio 1852 dell'azienda delle finanze pel servizio personale dell'amministrazione forestale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 933.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti.

**PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ANGIUS
SULLA COLONIZZAZIONE DELLA SARDEGNA.**

PRESIDENTE. Gli uffici I e V hanno assentito la lettura del progetto di legge presentato dal deputato Angius, relativo alla colonizzazione dell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 875.)

Lo sviluppo di questo progetto sarà posto all'ordine del giorno appena votati i progetti di legge che sono attualmente in discussione.

**RISULTAMENTO DELLA VOTAZIONE PER LA NOMINA
DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO PEL 1853.**

PRESIDENTE. Essendosi proceduto allo spoglio delle schede per la nomina della Commissione del bilancio, i ventotto deputati che ebbero il maggior numero di suffragi sono i seguenti:

Lanza 97 — Ricci Vincenzo 84 — Buffa 79 — Mameli 76 — Pallieri 76 — Di Revel 71 — Farina Paolo 67 — Cavour Camillo 64 — Elena 63 — Valerio Lorenzo 59 — Torelli 57 — Falqui Pes 57 — Demaria 56 — Mellana 52 — Menabrea 52 — Daziani 51 — Miglietti 49 — Guglianetti 49 — Despina 47 — Dabormida 46 — Ponza di San Martino 45 — Del-Carretto 44 — Cadorna 43 — Castelli 41 — Salmour 41 — Asproni 39 — Sappa 39.

Vi sono poi i deputati Depretis e Bosso che ebbero un egual numero di suffragi, cioè 37 caduno. Siccome il deputato Bosso è il più vecchio di età, così sarà compreso tra i ventotto; laonde io proclamo questi ventotto deputati, dei cui nomi ho dato lettura, membri della Commissione del bilancio.

Prego poi questa Commissione a volersi riunire domani a sera nelle sale della Camera per procedere alla sua costituzione.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge relativo al contratto civile del matrimonio.

TURCOTTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TURCOTTI. Da vari discorsi qua e là pronunziati ho dovuto accorgermi che alcuni dei miei onorevoli colleghi hanno

male inteso certe frasi da me proferite nella tornata di sabato, e siccome vari giornali hanno perfino asserito che io abbia qualificato di protestante la legge ministeriale sul matrimonio, e che io l'ho accettata appunto perchè protestante, ed anzi un giornale, l'*Armonia*, ha perfino stampato che io ho fatto delle invettive contro i vescovi, il papa ed il cattolicesimo in genere, io debbo dichiarare alla Camera che protesto altamente contro siffatte asserzioni ed interpretazioni delle mie parole.

Io ritengo che la legge che si discute sia per nulla contraria alle dottrine cattoliche ed ai diritti della Chiesa e credo di non aver detto nè una stoltezza e tanto meno un'eresia, nè di aver abdicato al cattolicesimo per ciò solo che ho attribuito ai cattolici il diritto di esaminare i decreti della curia romana, o per chi fosse costretto a scegliere, politicamente essere meglio propendere ed avvicinarsi ad un protestantismo cristiano di buona fede, piuttostochè al falso cattolicesimo degl'increduli e dei gesuiti.

Credo che bastino queste spiegazioni per rendere persuasi i miei onorevoli colleghi, che col mio discorso di sabato, che in ogni caso possono consultare nel foglio ufficiale, io non ho punto inteso di separarmi dalla religione cattolica che essi professano.

In quanto alle recenti maligne insinuazioni, ed alle menzogne ed ingiurie di vari giornali che si chiamano liberali, ma che sono più intolleranti, più esclusivi e più tiranni delle altrui coscienze, che gli stessi gesuiti, saprò dimenticarli *pro bono pacis*, augurando loro un grano di più di buon senso ed un lucido intervallo di buon giudizio pratico e politico. (*Bisbiglio e risa*)

PRESIDENTE. Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. Messieurs, appelé tout récemment à l'honneur de siéger au sein du Parlement national, et devant pour la première fois prendre la parole dans la discussion d'une loi aussi grave que celle qui nous occupe en ce moment, il n'est personne parmi vous, messieurs, qui ne comprenne la profonde émotion que je dois éprouver en ce moment.

Mais il ne sera aucun d'entre vous, j'en suis sûr, qui ne veuille m'accorder quelques instants de bienveillante attention.

Oui, messieurs, j'ose espérer de votre courtoisie quelques moments de bienveillante attention, parce que dans la discussion solennelle qui nous occupe, je crois qu'il est du devoir de tout député de dire avec franchise et toute l'indépendance qui le caractérise son opinion sur la loi qui est soumise à vos délibérations.

Je ne doute pas, messieurs, que toute conviction, quelle qu'elle soit, ne trouve respect et liberté dans cette enceinte, et la religieuse attention que vous avez prêtée à tous les orateurs qui m'ont précédé dans la séance dernière, m'est une sûre garantie que j'obtiendrai cette bienveillance que j'espère.

Le moment que l'on a choisi pour vous présenter cette loi est-il opportun? Voilà la première question, la question préliminaire que je viendrai discuter devant vous.

Depuis longtemps on parle de négociations entamées avec la Cour de Rome; chaque jour on annonce que les négociations tendent à une solution définitive et satisfaisante, que bientôt nous verrons terminer nos dissensions avec cette même Cour.

Eh bien! s'il en est ainsi, pourquoi n'a-t-on pas attendu l'issue de ces négociations avant de nous présenter la loi actuelle qui est, quoiqu'on dise, la principale cause de nos dissensions avec elle?

Est-il logique, messieurs, est-il convenable pour le Gouvernement de présenter, pendant que des plénipotentiaires négocient, une loi qui est l'objet de leurs négociations ?

Je vous le demande, si le Gouvernement sarde était appelé à négocier avec un autre Gouvernement de l'Europe, mais avec une puissance qui eût à ses ordres quelques centaines de mille hommes pour appuyer ses prétentions et soutenir ses droits ; je vous le demande, si, pendant que les plénipotentiaires seraient occupés aux négociations, est-ce que le Gouvernement les enfreindrait si facilement ? (*Rumori*) Est-ce qu'il viendrait rompre ouvertement avec cette même puissance ? Non, sans doute ; car ce serait méconnaître tous les principes, ce serait méconnaître tous les intérêts du pays ; il y aurait (permettez-moi l'expression) folie de la part du Gouvernement qui agirait de la sorte. Eh bien ! est-ce parce que Rome n'a pas une armée à sa disposition ? (*Rumori di disapprovazione*) Est-ce parce qu'elle ne possède pas une force matérielle qui soit à même de défendre ses droits, que vous croyez pouvoir passer outre sans crainte et proposer une loi qui est, quoi qu'on en dise, la principale cause des nos dissensions avec elle ?

Eh bien ! messieurs, ne vous trompez pas, si Rome n'a pas de force matérielle, si elle n'a pas d'armée, elle a plus que cela, elle a une force morale, qui réside dans le cœur et la conscience de tous les peuples, et surtout des populations qui ont le bonheur de vivre sous la domination de la Maison de Savoie ; et cette force morale, quoi qu'on en dise, se fera sentir tôt ou tard, et peut-être alors le Gouvernement se repentira de n'avoir pas suivi les sages conseils d'une politique plus prudente et plus modérée.

Mais la loi qu'on nous a présentée, dit-on, était urgente et très-urgente ; il fallait la présenter sans perdre de temps ; on ne pouvait attendre encore sans compromettre de graves intérêts.

Messieurs, nous sommes à la veille d'atteindre la fin de la première partie de cette Session parlementaire ; depuis huit mois occupés sans relâche à des travaux pénibles et assidus, vous avez besoin de repos. Déjà plusieurs d'entre nous ont déserté cette enceinte pour aller jouir de quelques jours de ce repos si bien mérité ; mais je demande si c'est à cette époque de l'année que le Ministère devait attendre pour vous présenter une loi aussi importante que celle-ci, une loi qui est appelée à déterminer d'une manière définitive les rapports qui doivent exister entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, dans l'acte le plus important, le plus solennel de la vie humaine ; une loi dont les effets ne peuvent être que graves, très-graves, et Dieu veuille qu'ils ne soient pas funestes sur l'esprit des populations sardes.

Ainsi, messieurs, sous ce double rapport, je dis que le moment que l'on a choisi pour nous présenter cette loi est inopportun, qu'il est impolitique. Je soutiens que, quoi qu'il en soit de l'indépendance, de la séparation de ces deux pouvoirs, que je suis le premier à proclamer que je revendiquerai toujours, en maintenant toutefois les droits de ces mêmes pouvoirs, en maintenant les égards qui sont dûs à chacun d'eux, je soutiens, dis-je, que le Gouvernement devait attendre le résultat des négociations avant de présenter un pareil projet de loi ; et cela dans l'intérêt de sa dignité, dans l'intérêt de son propre honneur. (*Oh ! oh !*)

J'entre maintenant, messieurs, dans la discussion de la loi elle-même. Après les étranges principes que j'ai entendu professer l'autre jour dans cette enceinte, et qu'aujourd'hui on n'a pas hésité de retracter ; principes qui, quoi qu'on en dise, ont une certaine nuance de protestantisme, je me suis

demandé s'il n'était pas de mon devoir de venir réfuter ces maximes hétérodoxes et déplorables, mais après quelques instans de réflexion, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de mieux à faire que de laisser ce soin à la sagesse, au bon sens de la Chambre elle-même. En effet, j'ai vu que les murmures d'improbation partis de tous les bancs de cette enceinte étaient la preuve la plus certaine qu'elles ne trouvaient pas d'écho dans cette Assemblée.

Cependant, messieurs, qu'il me soit permis de vous faire une observation sur l'article premier du Statut ainsi que sur l'article premier du Code civil.

L'article premier de notre loi fondamentale proclame hautement et solennellement que la religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat.

Que signifie cette vérité proclamée si clairement ? Cela veut dire que dans les Etats sardes, partout où le Concile de Trente a été reçu, ses dispositions ont force de loi, elles y sont devenues le droit commun pour ce qui concerne les matières canoniques. Or si cela est, je vous le demande, le Gouvernement peut-il apporter quelque changement aux décisions de ce Concile avant de s'être entendu avec la Cour de Rome à laquelle seule il appartient de défendre les intérêts, les droits de l'Eglise ?

Il y a plus, messieurs, et je dis que la loi qu'on nous présente aujourd'hui est une loi qui pêche d'inconstitutionnalité. (*Rumori*) Oui, messieurs, je répète le mot d'inconstitutionnalité, et pour le prouver je n'ai qu'à faire un seul raisonnement. On cite la loi française ; eh bien ! cette loi est conçue d'une manière toute différente que la nôtre, et la diversité qui existe entre ces deux législations vous prouve que les conséquences qui en dérivent doivent être aussi différentes. Le Code français ne dit pas que la religion catholique est la religion de l'Etat. Mais il dit : « La religion catholique est la religion de la majorité des Français. » Mais je ne m'étendrai pas sur ce point, je n'ai voulu que vous indiquer cette diversité de rédaction et je passe sans autre à d'autres considérations.

Maintenant, messieurs, je vous demanderai pourquoi sollicite-t-on si ardemment la présentation de cette loi qui règle les effets du mariage, considéré comme contrat purement civil ? Personne ne me dira pas que ce ne soit pour déterminer, assurer l'état civil des personnes. Voilà le but de la loi.

Or, je vous le demande, messieurs : la loi actuelle peut-elle atteindre ce but ? C'est à la magistrature que l'ancienne loi avait confié le soin de surveiller la tenue des registres de l'état civil ; c'est à la magistrature qu'était confié le soin de veiller à ce que les attributions du pouvoir spirituel ne fussent point outrepassées, et c'est, comme faisant partie de ce noble corps, messieurs, que je me permets de vous apporter quelques observations.

Vous n'ignorez pas que c'est par la loi du 20 juin 1837 qu'on a apporté, dans la tenue des registres de l'état civil, les diverses modifications qui existent aujourd'hui ; on a obligé les curés de tenir plusieurs registres qui devaient concourir à constater définitivement l'état civil des personnes.

Eh bien ! messieurs, si, dans le commencement, lorsque la loi fut mise en vigueur, on a eu beaucoup de peine à obtenir du clergé que ces registres fussent tenus de la manière voulue par la loi, depuis lors, on a obtenu de grands changements, et je puis vous assurer, messieurs, que ces changements ont toujours été en s'améliorant, et que le nombre des cas d'irrégularité est maintenant si minime que je doute fort que vous voyez diminuer beaucoup ce nombre, lorsque

vous aurez confié la tenue de ces registres de l'état civil aux autorités locales. Je sais, messieurs, que c'est à la fermeté, à la prudence, que la magistrature a déployé dans l'exercice de ses hautes fonctions qu'on doit ces résultats; mais toujours est-il que ce résultat a été obtenu; cela est certain, cela est incontestable.

Messieurs, vous confierez vos registres aux autorités locales; eh bien! quels avantages croirez-vous en retirer? Pensez-vous que les registres seront beaucoup mieux tenus qu'aujourd'hui? Quant à moi j'en doute. Je vous dirai que, dans les contrées alpêtres de nos montagnes, dans la Sardaigne surtout (et je puis en parler avec connaissance de cause, parce qu'à raison de mon emploi, j'ai été appelé à y passer un bon nombre d'années), dans l'île de Sardaigne surtout, où l'instruction est encore malheureusement trop limitée, il y a très-peu de syndics qui sachent écrire, qui sachent mettre leur signature. Qu'arrivera-t-il de cet état de choses, messieurs? Il en arrivera que, si de droit la tenue des registres de l'état civil sera entre les mains de l'autorité municipale, de fait elle restera dans celles du clergé.

Du temps que la Savoie, et je crois même le Piémont, étaient sous la domination française, que faisaient les syndics qui étaient obligés de tenir les registres de l'état civil? Lorsqu'ils étaient à la veille de présenter ces mêmes registres à l'inspecteur chargé de s'assurer s'ils étaient tenus selon la forme exigée par la loi, ils ne faisaient pas autre chose que d'aller au curé de l'endroit, et là ils copiaient les registres tenus par le curé lui-même. Quelle confiance voulez-vous donc avoir dans des registres de l'autorité civile, si cette même autorité n'est pas en état de les tenir? Et croyez-vous que ce qui se faisait alors ne se fera plus aujourd'hui?

Je vous dis donc que la loi qu'on vous présente est loin de pouvoir remédier aux inconvénients qu'on dit exister dans la tenue des registres actuels, inconvénients, du reste, qui sont bien loin d'être aussi nombreux qu'on veut le faire croire, loin d'être aussi graves qu'on veut le soutenir. Ainsi je soutiens, messieurs, que, la loi étant imparfaite, n'atteignant pas le but qu'elle se propose, nous devons la rejeter.

Mais dites-moi: ne pourrait-il donc pas y avoir d'autres moyens de concilier les intérêts de la société et les intérêts de l'Eglise? Je crois qu'il serait possible de faire une chose et l'autre. Par exemple, si vous laissiez subsister le mariage religieux tel qu'il existe et que vous établissiez que, sous une peine assez forte, qu'il serait laissé à la prudence et à la sagesse de la Chambre de déterminer, les époux fussent obligés de se présenter devant l'autorité civile pour faire enregistrer leur union, je crois que de cette manière vous sauvegarderiez les intérêts de la société et de la famille, et que vous maintiendriez la bonne harmonie entre les deux pouvoirs.

Du reste, la loi étant aussi imparfaite que je vous le disais tout-à-l'heure, je ne vois pas pourquoi le Ministère a mis tant de hâte à nous la présenter.

Je passe à un autre ordre de considérations plus importantes encore, et je dis que, si vous admettez le mariage comme contrat civil, vous ne pourrez pas faire autrement que d'admettre le divorce. Méconnaître ce principe ce serait méconnaître les principes du droit. En effet, qu'est-ce que le mariage considéré comme acte civil? C'est un contrat comme tous les autres contrats contemplés dans le Code civil. Dès lors il doit être régi par les principes de ce même Code, qui se rapportent à tous les actes sans distinction entre eux. Vous ne pourriez soutenir le contraire sans tomber dans l'absurde.

Or, quelle est la condition essentielle, indispensable pour

donner force et vie à un acte quelconque? C'est, me direz-vous, le consentement mutuel.

De quelle manière annule-t-on une stipulation, rend-t-on un acte comme non avenu? N'est-ce pas par un autre acte? N'est-ce pas aussi par le consentement mutuel des parties contractantes?

Poser ce principe, c'est admettre la conséquence naturelle qui en découle, c'est reconnaître que le divorce doit être proclamé.

Ainsi, messieurs, je le répète, si vous admettez le mariage comme contrat civil, vous devez, de toute nécessité, admettre comme conséquence le divorce; et le divorce, messieurs, non, vous n'oserez jamais l'admettre, parce qu'il est contraire aux mœurs et aux habitudes de nos populations qui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse pour leur donner des opinions contraires, sont éminemment catholiques, sont profondément attachées à la religion de leurs pères. Qu'on ne me cite pas, messieurs, la législation française, ni la législation de quelques autres pays de l'Europe dans lesquels on exige le mariage civil sans que le divorce soit maintenu dans leurs Codes.

D'abord, je répondrai à cela que les grands hommes d'Etat qui ont concouru à la rédaction du Code civil français étaient trop conséquents avec les principes admis dans ce même Code pour repousser le divorce. Ces hommes ne voulaient pas insérer dans ce Code (monument impérissable de la sagesse humaine et d'immortalité pour leurs noms) une lacune qui, légalement parlant, s'y fait sentir aujourd'hui; car, messieurs, ce n'est que plus tard sous la Restauration lorsque la France fit retour à d'autres idées, à d'autres opinions, que l'on crut que le divorce n'était pas conforme aux principes de la société; c'est alors qu'on a supprimé le titre du divorce, mais, jusqu'à ce moment, le divorce a existé.

Quant aux autres pays de l'Europe que l'on a cités, il est fort inutile de s'en occuper, puisqu'ils n'ont fait que copier en cela le Code civil français, et dès lors leur législation n'offre pas de diversité avec la législation française. Je répète donc que, pour être conséquents, vous ne pouvez admettre le mariage civil sans admettre en même temps le divorce; et puisque vous ne pouvez faire cela, je vous dirai: n'innovez rien dans les lois du pays sans que vous puissiez vous appuyer sur les principes d'ordre et de justice; si vous ne pouvez le faire en vous appuyant sur les principes de stabilité; car je crois que le provisoire n'a jamais été bien avantageux dans l'administration, dans la direction des affaires.

N'innovez rien, messieurs, si vous ne pouvez le faire d'une manière sûre; et ici qu'il me soit permis de vous citer ce que disait un jour un des plus grands hommes d'Etat de l'Angleterre, lorsque, répondant au sein du Parlement à un des membres qui sollicitait des réformes dans les lois du pays, gardez-vous bien, disait-il, gardez-vous de toucher à vos lois, quelque surannées qu'elles puissent être.

Gardez-vous bien de porter la main à ce précieux dépôt que vous tenez de vos pères, parce que si vous touchez aux bases de cet édifice, l'édifice ne tardera pas de s'écrouler et entraînera dans sa chute le Gouvernement et la société.

Et ce grand homme d'Etat, pour appuyer son opinion, citait l'exemple d'un Etat voisin, d'un Etat où nous voyons le rapide et continuel changement de lois n'enfanter que le désordre, où les révolutions se succèdent aussi vite que les constitutions, et où nous verrions se succéder aujourd'hui le socialisme et l'anarchie se promener victorieusement si un récent et éclatant coup d'Etat n'avait pas eu le bonheur d'assurer à la société encore quelques jours de repos et de sécurité. (Oh! oh! *a sinistra*)

Un journal, messieurs, organe d'un des plus éloquents orateurs de cette Chambre, de ce même orateur qui à la fin de la séance dernière nous tenait silencieux et attentifs sous le charme de sa parole entraînant, ce journal (et son auteur nous le confirmait l'autre jour) trouve la loi imparfaite, et il la déclare mauvaise.

Eh bien! messieurs, je me saisis de cette idée, et je dis: si la loi est mauvaise, pourquoi l'accepterons nous? Si le Gouvernement n'a pas voulu faire mieux, sommes nous obligés d'accepter ce qu'il nous présente? Et pourquoi la Commission nommée par la Chambre n'a-t-elle pas apporté à cette loi les modifications et les changements qui étaient nécessaires?

Si la Commission ne l'a pas fait, messieurs, je crois en deviner la cause; c'est qu'elle a fort bien compris qu'elle ne pourrait apporter ces changements sans un préalable concert avec la Cour de Rome.

Et c'est précisément peut être, messieurs, ce que l'on voulait éviter. On voulait faire un pas, peut-être entraîner le Gouvernement à faire un pas dans une voie funeste, fatale, peut-être, et pour faire ce pas on voulait obtenir la loi actuelle. Mais alors je dirai au Gouvernement: rompez, rompez vos négociations avec la Cour de Rome, si vous ne voulez pas mériter de la postérité la plus reculée le reproche de duplicité.

Après vous avoir présenté ces réflexions générales sur la loi qui vous occupe, je passe à d'autres considérations sur quelques points spéciaux de cette loi. Je crois pouvoir prouver, la loi à la main, qu'elle est imparfaite, inacceptable. En effet, messieurs, vous avez dans cette loi une disposition assez étrange, une disposition qui défend à un individu qui est chrétien de pouvoir contracter mariage avec un individu qui ne l'est pas.

Et depuis quand a-t-on pu dans une loi civile apporter de pareilles restrictions? Qu'est-ce qu'un mariage considéré comme contrat purement civil? C'est un contrat comme tous les autres, comme tous ceux contemplés dans le Code civil. Dès lors il ne saurait y avoir d'obstacle à ce que l'on puisse le passer avec quelqu'individu que ce soit. Les législateurs français plus conséquents avec leurs principes, n'avaient pas admis cela. Jamais on n'a fait mention d'une pareille disposition et je ne comprends pas comment on ait pu l'insérer dans ce projet de loi.

Mais, il est une autre disposition de la loi aussi étrange que celle-ci, je vous parle de celle qui se trouve à l'article 22. Que voyons-nous sous cet article? Nous voyons que dans le cas où le curé ne voudrait pas donner aux époux la bénédiction nuptiale, ceux-ci n'ont qu'à se présenter devant le juge qui leur accorde acte de vouloir contracter mariage ensemble et cela suffit pour la validité du mariage.

Mais, messieurs, permettez moi de vous le dire, c'est là une véritable dérision.

J'avais toujours oui dire que la magistrature était un sacerdoce, mais j'étais loin de me douter que son ministère viendrait un jour remplacer celui des curés dans l'un des actes les plus importants de la vie, lorsqu'il s'agirait de bénir l'union des époux.

Il y a, messieurs, une autre observation à faire sur ce point; c'est qu'avec cette loi vous allez admettre deux mariages; un mariage pourra être contracté devant le curé, l'autre pourra l'être devant le juge de mandement. Je laisse à votre sagesse d'apprécier les conséquences qui dérivent d'une telle disposition de la loi.

Mais il y a encore une autre difficulté, un point beaucoup plus grave sur lequel je veux appeler votre attention, car il

sera toujours la pierre d'achoppement de nos relations avec la Cour de Rome; je veux parler de la dispense des empêchements qui jusqu'à ce jour a été dans les attributions du pouvoir spirituel, et qui doit passer moyennant cette loi dans celles de l'autorité civile.

Messieurs, que signifie une violation si flagrante des attributions d'une autre autorité? Je comprendrais notre Gouvernement, si, imitant en cela la France républicaine, il cherchait, en faisant un concordat avec la Cour de Rome, à déterminer d'une manière irrévocable les attributions des deux pouvoirs, du spirituel et du temporel; mais ce que je ne comprendrai jamais c'est que dans une loi civile on veuille insérer de pareilles mesures qui paralyseraient sans le moindre doute toutes les négociations, que l'on poursuit en ce moment.

Permettez-moi, messieurs, encore une dernière observation sur cette loi. Cette observation suffit, selon moi, à vous prouver combien elle est mauvaise.

Cette observation je la tire de l'article 25. Dans cet article nous voyons que la loi elle-même fournit aux contractants la facilité de l'enfreindre, de la violer.

Ainsi que dit cet article? Il dit que toutes les fois que deux sujets sardes ne voudraient pas se marier devant l'officier de l'état civil, ils pourront se rendre dans un pays où le seul mariage religieux soit en vigueur, comme à Rome, par exemple, et là ils se marieront devant l'Eglise, et, le mariage fait ainsi devant l'autorité ecclésiastique, fait pour violer ouvertement la loi de leur propre pays, ce mariage, dis-je, produira tous les effets civils que pourrait produire le mariage contracté devant un officier municipal des Etats.

Messieurs, je me tais sur cette simple observation, qui vous démontre que cette disposition de la loi constitue un nonsens, une monstruosité, permettez-moi cette expression; et cette observation devrait suffire pour la faire rejeter. Oui, cette dernière réflexion répond plus éloquemment que je ne saurais le faire aux auteurs de la loi, qui, quoi qu'on en dise, porte en elle-même une légère teinte d'hypocrisie.

Cette nuance, quelque insaisissable qu'on ait voulu la rendre, quelque imperceptible qu'elle paraisse à ceux qui ne veulent pas la voir, pour moi, elle est évidente, elle saute aux yeux à la simple lecture de cet article du projet de loi.

Maintenant, qu'elle est la conclusion de tout ce que je viens de dire? C'est que, si d'un côté on voudrait voir le Gouvernement rompre à tout jamais avec Rome; d'un autre, on n'ose le faire ouvertement, car on craint encore trop l'opinion publique, on veut la ménager, et cela parce qu'on sait qu'elle est loin d'être favorable à la loi qui nous est présentée, à une loi qui jette le trouble dans les consciences, la désunion au sein des familles, et qui sera peut-être un jour une cause de désordre. (*Rumori di dissenso*) Oui, messieurs, une cause de désordre pour le pays.

Messieurs les ministres, avez-vous bien pensé à toute la responsabilité que vous pouviez encourir en face du pays, par la présentation de cette loi?

Si vous y avez pensé, je me félicite de votre courage; quant à moi, je ne saurais avoir une telle sécurité. Et si, comme magistrat, je devais à ma conscience et à ma position, comme député, je dois à mes concitoyens de faire connaître ma manière d'envisager la loi qui est soumise à nos délibérations, pour le rejet de laquelle je n'hésite pas à voter, par le motif que je la considère inopportune, impolitique, imparfaite, et dangereuse, telle qu'elle nous est présentée. (*Bravo! a destra*)

BON-COMPAGNI, *ministro di grazia e giustizia*. *Domando la parola.*

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia. (*Segni di attenzione*)

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Signori, allorché il Ministero che tiene attualmente le redini del Governo, fu nuovamente costituito, la prima questione che gli si affacciò fu quella della legge del matrimonio. I due onorevoli deputati, che l'uno dopo l'altro mi precedettero nel Ministero di grazia e giustizia, vi spiegarono nell'ultima seduta i motivi per cui si fosse finora soprasseduto alla presentazione di questa legge. Quei motivi erano plausibili; tuttavia non può negarsi che quando agli indugi si fossero aggiunti nuovi indugi, il contegno del Governo avrebbe preso aspetto di tergiversazione; e la tergiversazione che cosa fa? La tergiversazione rovina il credito degli individui, e la tergiversazione, anche apparente, fa qualche cosa di peggio in politica, essa toglie ai Governi quella che ne è la prima forza, la fiducia dei popoli. (*Bravo! Bene!*) Noi non potevamo dunque indugiare.

Nel risolvere quella questione noi non avevamo che due partiti a cui attenerci; o proporvi la legge, o venire risolutamente a dichiararvi che la politica seguita dappoi il 1850 non poteva più mantenersi; che, a dispetto della solenne promessa fatta nella legge del 1850, che a dispetto delle nuove promesse che erano scese da una bocca augusta, il Governo non avrebbe più presentata la legge del matrimonio. Quando noi avessimo fatto questo, noi avremmo abbandonata la via della politica liberale, la via di quella politica che in questi ultimi anni, in mezzo allo sconvolgimento universale delle cose europee, fu la gloria e la salvezza del Piemonte (*Viva approvazione*), di quella politica liberale la cui conservazione fu il solo motivo che ci indusse gli uni ad entrare nell'amministrazione dello Stato, gli altri a rimanervi con sacrificio della nostra quiete.

Le trattative con Roma dovevano elleno essere un ostacolo che ci facesse rimanere dal proporre questa legge? Io vi confesso, o signori, che rimasi non poco maravigliato allorché udii una tale obiezione uscire dalla bocca di un magistrato (*Vivi segni di approvazione*); la magistratura non può ammettere che le leggi interne del paese siano mai argomento di trattati con chiechessia. (*Vivissimi applausi*)

Noi vogliamo, noi desideriamo gli accordi colla Santa Sede in quello che concerne le condizioni della Chiesa, le condizioni del clero nella nostra monarchia costituzionale, ma rispetto alla competenza dei magistrati, rispetto ai diritti dei cittadini, rispetto alle riforme delle leggi civili, noi non crediamo necessario di venire ad accordi con chiechessia (*Bravo!*); nè crediamo che questi principii, altamente proclamati dal Governo, possano formare mai argomento di discussione fra noi e la Santa Sede. (*Applausi*)

Ci si disse che la legge è imperfetta; ci si disse da altri che essa è un male. Signori! Qui occorre un'osservazione, che servirà forse a discolora di chi la propose, ed è che in tutti i Codici attuali di Europa, come in tutti i Codici più antichi e moderni, la parte più imperfetta è quella che regola i diritti della famiglia, è quella soprattutto che regola il matrimonio, onde ne avviene che, ove il matrimonio non trovi il suo fondamento nel diritto, lo trova nella morale, lo trova nei sentimenti e negli affetti del cuore umano, lo trova nella legge del dovere, lo trova soprattutto nella religione, di cui ci piace di proclamare solennemente la salutare influenza. Io vi confesso dunque di buon animo che la legge è imperfetta. Non esaminerò se sia più imperfetta degli altri progetti che avrebbero potuto farvisi innanzi, ma credo potervi dimostrare che i sommi principii sui quali essa si regge, sono tali

da poter essere ammessi, sia pel modo con cui provvedono su questa importante materia, sia per l'armonia che tengono colle opinioni della nazione, e con le leggi fondamentali dalle quali è governato lo Stato.

La prima questione che ci si presentava da risolvere era questa: i magistrati civili debbono avere giurisdizione sul matrimonio? Siffatta questione bastava proporla per trovarla risolta. Noi la trovammo risolta dai principii sui quali si fonda l'ordine politico dei popoli moderni, che cioè tutti i diritti dei cittadini, quali essi siano, debbono trovare una tutela nelle leggi e presso i magistrati; noi la trovammo risolta dall'articolo 68 dello Statuto, il quale proclama che ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da magistrati che egli istituisce; noi la trovammo risolta dai principii che erano stati accettati dalle due Camere del Parlamento nella solenne discussione della legge 9 aprile 1850; noi la trovammo risolta nel disposto dell'articolo ultimo di quella legge; noi la trovammo risolta dal voto quasi unanime della nazione, la quale aveva aderito ai principii che i poteri legislativi avevano consecrato.

Da questo semplicissimo principio che la legge e i magistrati civili debbono avere giurisdizione sul matrimonio, procedono tutti gli altri che diedero occasione a tante controversie. Ogni fatto che dà origine a diritti debbe constare per prove autentiche: la prova autentica non esiste se non vi si frammette un ufficiale istituito dallo Stato, ond'è che la legge deve stabilire una forma per cui consti in modo autentico della celebrazione del matrimonio, che debbe commetterne l'esecuzione ad un suo mandatario. Noi dovevamo quindi (ed in ciò non facevamo che attenerci al prescritto dell'ultimo articolo della legge del 1850) stabilire le condizioni, secondo le quali il matrimonio è valido, secondo le quali le persone sono capaci od incapaci di contrarlo.

In questa parte noi abbiamo portato due variazioni alla legislazione presente, noi abbiamo proposto che il matrimonio non possa celebrarsi prima dell'età di diciotto anni pei maschi, e quindici per le femmine; abbiamo proposto che i minorenni non possano celebrarlo senza l'assenso di coloro che esercitano la patria potestà, o che tengono le loro veci. Abbiamo creduto che un atto così solenne, un atto che decide di tutta la vita, non possa contrarsi nei primordi dell'adolescenza.

Noi abbiamo creduto che chi non poteva disporre della minima parte delle sue sostanze, senza il consenso de' suoi genitori, o di chi ne tiene le veci, non potesse disporre senza la loro approvazione di tutta la sua vita, di se stesso, di tutto il suo avvenire.

Noi abbiamo ridotto i vincoli di parentela che formano impedimento al matrimonio, ai più stretti legami del sangue e dell'affinità, a quelli cioè da cui sono congiunti per una parte i cognati, per l'altra gli zii e nipoti. Abbiamo creduto che nei nostri costumi fossero quelli i soli casi in cui la familiarità della convivenza può far velare a meno oneste relazioni, con la speranza che possano in seguito coonestarsi mercè il matrimonio.

Le leggi antiche portavano assai più oltre questo impedimento fondato sui costumi di quei tempi, in cui l'abitudine della convivenza, e quindi l'occasione delle meno oneste relazioni si allargavano assai più che non avvenga ai tempi nostri.

Queste sono, o signori, le semplicissime variazioni che abbiamo portato negli impedimenti del matrimonio; eppure ci si è detto che con ciò noi avevamo perturbato l'ordine delle famiglie, e che noi avevamo fatto un'innovazione mostruosa;

per poco non si disse che noi riconducevamo la società alle condizioni di vita ferina in cui i poeti dell'antichità, ed i filosofi del secolo scorso finsero che fosse nei primordi del mondo, quando non erano, dicevano essi, nè religioni, nè leggi, nè nozze legittime. Contro queste nostre proposizioni s'invocò l'autorità sempre veneranda delle dottrine religiose, accusandoci di tentare un'usurpazione sacrilega dei diritti della Chiesa; signori, è questione antica tra coloro che si occupano di materie canoniche, se appartenga allo Stato la facoltà di stabilire degli impedimenti dirimenti al matrimonio.

Io non cercherò da che parte stia la ragione, da quale il torto, farò soltanto questa domanda: la dottrina che nega questa facoltà allo Stato fu ella professata sempre dappertutto, da tutti? giacchè sono questi i veri indizi della cattolicità (*Adesione a sinistra*): che se io cerco la risposta a siffatta questione, trovo che la Chiesa cristiana nei suoi primordi si sottopose alle leggi di Roma pagana; trovo che gli apologisti del cristianesimo fecero solenne professione di questa sottomissione che esibirono all'imperatore in difesa della loro religione; trovo che dappoi Costantino fece sedere il cristianesimo sul trono dei Cesari, senza che mutassero sostanzialmente le basi di quella legislazione, e senza che alcuna protesta uscisse tuttavia dai pastori della Chiesa. Eppure anche in quei tempi essa invocava la benedizione del cielo sulle nozze, essa rialzava la famiglia infondendovi l'idea della dignità delle persone che la compongono, della gravità dei doveri che esse devono compiere; e ciò faceva non invocando diritti legislativi o giurisdizione contenziosa, ma conciliandosi la riverenza spontanea dei popoli colla santità delle sue dottrine.

Non credo dunque che rivendicando all'autorità civile questo diritto, si possa dire che noi abbiamo violato verun principio cattolico, perchè il principio che vi si oppone non fu professato sempre. (*Vivi segni di adesione*)

Nei tempi che succedettero alla rovina dell'impero romano, la giurisdizione dei vescovi iniziata sotto gli ultimi imperatori si allargò a poco a poco. Si allargò perchè la potenza della Chiesa era allora la sola che non si fondasse sulla violenza, perchè era la sola che conservasse qualche tradizione della sapienza e della civiltà antica.

Mentre si demandavano alla Chiesa i giudizi sui matrimoni era naturale che le si accordasse la ragione di disporre, di statuire le regole secondo le quali questi fossero validi od invalidi. Allora niuno si formava il concetto di quei Codici in cui è regolata l'universalità dei diritti pubblici e privati dei cittadini, era naturale che i principi rivendicassero le ragioni che competono al legislatore.

Questo stato di legislazione, in molte parti modificato dopochè furono istituite le regolari magistrature giuridiche, durò tuttavia fin verso il fine del secolo scorso.

Tuttavia non vedo che tra gli scrittori più ortodossi fosse opinione unanimemente consentita quella che alla Chiesa sola spettasse il diritto di statuire gli impedimenti dirimenti del matrimonio.

Io non vi citerò alcuni di quelli che potrebbero avere taccia di meno riverenti alla Santa Sede, di troppo avversi alla giurisdizione ecclesiastica, vi ricorderò quello che vi accennava ieri l'altro l'onorevole deputato Asproni, come san Tommaso d'Aquino cioè dicesse che alla Chiesa spetta regolare il matrimonio pel bene della religione, e alla potestà civile spetta regolarlo pel bene delle convenienze sociali.

Fra gli scrittori più recenti potrei citarne molti altri: ne citerò un solo, il quale se veramente non ha fama di molta castigatezza, non ha neppure quella di essere avverso nè alla

Santa Sede, nè alle immunità ecclesiastiche; voglio dire il gesuita Sanchez. (*Movimento di meraviglia*)

Ecco dunque in quali termini esso parla dei diritti di statuire gli impedimenti al matrimonio:

« ... potere il principe secolare, per la natura della sua podestà, fissare degli impedimenti dirimenti ai suoi sudditi...

« ... non osta alla podestà del principato secolare che il matrimonio sia sacramento, perchè la sua materia è un contratto civile: per questa ragione, egli può per giusta causa renderlo nullo, come se non fosse sacramento, rendendo le persone inabili a contrarre, e così annullando il contratto (1). »

Queste dottrine furono argomento di disputazioni nelle scuole insino al fine dello scorso secolo. Allora divenne opinione, divenne pratica universale, la supremazia assoluta della podestà che regge lo Stato.

Vedete infatti come tutte le Costituzioni, tutte le leggi sorte da quasi un secolo, per quanto variino nella più o meno larga parte di diritto che fanno alla podestà del principe e delle Assemblee che concorrono insieme a lui nel deliberare le leggi, nella maggiore o minor parte di libertà che lasciano ai cittadini, abbiano sempre riconosciuto, come base universale della legislazione moderna, quella supremazia assoluta rispetto alle materie matrimoniali. Questo principio fu attuato da Giuseppe II e dall'Assemblea costituente di Francia, poscia da Napoleone che lo fece passare nel suo Codice, il qual Codice, più o meno riformato, divenne il diritto comune di tutta l'Europa.

Ora questa legislazione matrimoniale, il gran principio di diritto moderno fu abbandonato, tranne che da alcuni piccoli Stati, in cui qualche impeto di reazione faceva porre in non cale i principii sopra i quali si fonda la civiltà moderna.

Nè si dica che questa condizione di cose rispetto alla legislazione del matrimonio appartiene alle opinioni del secolo scorso, che non serbavano abbastanza la riverenza alla religione dei nostri padri. Fu, è vero, iniziato in Francia questo mutamento nelle agitazioni del 1790; ma allorquando Napoleone si rappacificò colla Chiesa, non venne per nulla alterato; nè lo fu nel 1814, allorchè la Costituzione promulgata da Ludovico XVIII proclamava la religione cattolica religione dello Stato; nè fu mai apertamente contrastato nelle Assemblee francesi, neanche dalla parte più restia ad acconsentire ai nuovi principii; nè vi è alcun cenno che si voglia battere un'altra via, oggi che il Governo di quella nazione si mostra più che non fosse in altre epoche, aderente al clero. Così avvenne in Germania. Iniziata da Giuseppe II la legislazione sul matrimonio non fu alterata nè anche in questi ultimi anni, quando l'Austria abbandonò gran parte delle massime di quell'imperatore. Da tali esempi potete raccogliere che, in ordine agli impedimenti del matrimonio, non avremmo potuto venire in un'altra sentenza senza che abbandonassimo un principio, il quale oramai era passato in tutte le convinzioni.

Ci si presentava indi un'altra questione, ed era questa: giacchè noi abbiamo dato ai magistrati civili la giurisdizione sul matrimonio, giacchè abbiamo voluto che questo fosse registrato da un ufficiale che tenesse il suo mandato dallo Stato, giacchè noi avevamo voluto che la legge statuisse sugli impedimenti, dovevamo stabilire per regola generale una forma di matrimonio, in cui gli atti religiosi non fossero prescritti.

(1) SANCHEZ, *De Matr.*, lib. 7, disp. 3, n° 2.

Questa parte della legge io vi confesso che è la meno avventurata. Coloro che la difesero, ce la concedettero, direi quasi, per la durezza del nostro cuore; coloro che la impugnarono non si placarono per questo principio che era stato solennemente riconosciuto.

Io tuttavia non intendo per nulla di abbandonarlo. L'ho proposto in questo progetto e lo proporrei ancora se dovessi ritornare sulla stessa questione. Non mi fermerò, o signori, in quell'interminabile controversia circa la distinzione del sacramento e del contratto, circa il prevalere dell'uno o dell'altro, circa la separazione delle due podestà spirituale e temporale, circa l'interpretazione da darsi all'articolo 1 dello Statuto. Io procederò da un principio assai più semplice, assai più ovvio, dal principio cioè che l'essenza del matrimonio consiste in ciò, che al cospetto della società civile essa sia una congiunzione riconosciuta dalla coscienza degli uomini per lecita ed onesta. Io enuncierò quest'altro fatto, che la coscienza del nostro popolo non riconosce per lecita ed onesta altra congiunzione, se non quella che è consacrata dalla religione.

Se noi avessimo abbracciato un diverso principio nella nostra legge, questa non sarebbe stata da tanto da variare la sua persuasione, la sua convinzione, e, per di più, essa avrebbe scapitato della sua autorità morale, giacchè il legislatore non debbe tenere conto solo di quelle opinioni che sono condotte dal progresso dei tempi e delle nuove libertà; ma si pure debbe tenere conto anche di quelle opinioni che sono profondamente radicate nel popolo, che sono immedesimate colle sue credenze, colle sue abitudini, colle sue tradizioni. Nè mi muove in contraria sentenza l'opinione che non si debbe imporre un atto religioso a colui che non vi è portato dalla propria coscienza, dalla propria convinzione. Il matrimonio non è una istituzione, le cui condizioni si possano variare a talento da colui che lo contrae. Esso ha fondamento nella persuasione d'una società. Colui che vuol contrarre le nozze contrariamente ai principii che sono nella coscienza universale della società, non debbe essere ammesso a dichiararlo al cospetto del magistrato civile.

Nè mi commove l'esempio delle altre nazioni che adottarono il principio che noi abbiamo rifiutato, perchè esso si può ridurre ad un solo, a quello della Francia, giacchè gli altri paesi che entrarono in questo sistema, vi entrarono perchè avevano sempre conservato, o perchè non si erano mai se non forzatamente dipartiti dal sistema di legge che era stato introdotto nel 1790 dai legislatori francesi. La filosofia che aveva educati questi alle dottrine civili e politiche io non posso accettarla in tutte le sue parti; ma non esito a dire che essi furono altamente benemeriti dell'umanità per molti titoli; furono altamente benemeriti soprattutto perchè introdussero nel Governo il principio del libero esame, della libera discussione.

Essi però ebbero un torto grave, un torto che rese le loro opere meno dure che non avrebbero dovuto essere.

Essi non tennero conto abbastanza delle credenze, delle abitudini e delle tradizioni del popolo. Questo errore apparisce, come in molte altre parti delle loro leggi, così anche in quelle che appartengono al matrimonio. Fu questo il motivo per cui non credemmo dover procedere nella via che essi ci avevano indicato.

Dopo avere posto questo principio, dovevamo tuttavia prevedere un caso, quello cioè in cui non si potesse osservare la forma che la legge civile prescriveva per dare legittimità al matrimonio.

Se in questo caso avessimo rimesso in balla dell'autorità

religiosa di sancire o di non sancire il matrimonio, tutta la nostra legge non sarebbe stata che un'illusione, sarebbe stata promulgata, ma non avrebbe mai avuto alcuna sanzione nella sua esecuzione. Nei tempi andati, anche prima che i Codici moderni statuissero l'ingerenza diretta e continua della Legislatura e del magistrato civile circa i matrimoni, era prevalsa la consuetudine che, od i magistrati giuridici o la podestà che governa lo Stato, prendesse qualche volta cognizione della celebrazione delle nozze concesse o rifiutate dalla podestà religiosa.

Così vediamo nei Parlamenti francesi le appellazioni di abuso spesso usate verso i ministri del culto che si rifiutano alla celebrazione del matrimonio. Così nelle leggi austriache noi vediamo i mezzi politici adoperati contro quei ministri, i quali ricusano l'esecuzione della legge. Vediamo anzi in questo paese qualche cosa di più, vediamo i ministri del culto costituiti ufficiali dello stato civile.

Signori, questo sistema non ci pareva nè decoroso per la religione e pe' suoi ministri, nè conveniente al sistema di libertà con cui noi vogliamo procedere, come con tutti i cittadini, così colla Chiesa. Noi abbiamo stimato che fosse migliore sistema statuire che in questi casi il consenso solennemente dichiarato di voler contrarre il matrimonio, bastasse per sè solo a rendere legittime le nozze. È questa disposizione che fu segno alle più violenti accuse che si sono scagliate contro il progetto di legge. Noi, con quest'articolo, abbiamo, secondo i nostri avversari, offeso la coscienza degli uomini onesti, abbiamo insultato la religione della nazione, abbiamo trasgredito il primo articolo della nostra legge fondamentale. Ma tutte queste imputazioni sono elleno fondate? Ci siamo noi cotanto allontanati dalla dottrine e dalle discipline della Chiesa cristiana in punto di matrimonio? Io non lo credo.

La Chiesa cristiana riconobbe tre generi di matrimonio: il matrimonio benedetto dai sacerdoti, il quale è il solo consentaneo alle sue massime; il matrimonio semplicemente consentito dalle parti; e finalmente il matrimonio in cui la volontà di unirsi in legittime nozze sia dichiarata al parroco dai contraenti.

La Chiesa, ne' primi suoi tempi... (e qui perdonatemi se entro un momento a discorrere di cose ecclesiastiche; io non amo che le Aule legislative diventino una palestra di teologia; ma quando furono calunniate, oso dire, le intenzioni del Governo, è pure necessario che gli si conceda di ricorrere ad ogni maniera di argomenti per difendersi.) (Bravo! Bene!)

La Chiesa cristiana, ne' primi suoi tempi, riguardava come cosa profana i matrimoni che non fossero da lei benedetti; ma tuttavia da essa non si dubitò mai della loro validità. E perchè? Perchè erano fatti secondo la legge civile. E qui, o signori, non vi cito alcun autore di sospetta autorità, vi cito un padre benedettino della congregazione di San Mauro, vi cito il padre Chardon, ehe, nel secolo scorso, scriveva la storia dei sacramenti. La validità del sacramento del matrimonio semplicemente consentito, fu mantenuta in tutta la sua forza, finchè stette in piedi l'impero romano. Così noi troviamo nella Novella settantesima quarta di Giustiniano (e notate che i monumenti della storia ecclesiastica non ricordano un solo richiamo fatto dalla Chiesa, come di usurpazione sulla sua autorità) una forma che si accosta assai a quella del matrimonio civile usata ai nostri tempi.

Prescriveva l'imperatore che i matrimoni delle persone illustri dovessero farsi per atto autentico; e stabiliva che quelli delle altre persone dovessero contrarsi al cospetto del

difensore della città. Caduto l'impero romano, ai tempi degli imperatori Carolingi si trovano alcuni capitolari, i quali stabilivano che la benedizione nuziale dovesse sempre precedere alle nozze, che non fossero riguardati come validi i matrimoni in cui essa non si fosse ottenuta. Osservate che queste erano per lo più prescrizioni che procedevano dagli imperatori. Ben presto però questo modo di stabilire i matrimoni cadde in desuetudine, e noi abbiamo un'epistola di Niccolò I ai Bulgari, nella quale, spiegando le condizioni secondo cui il matrimonio è valido nella Chiesa cristiana, incomincia per dire come si usi benedire gli sposi, come sia un grave peccato al cospetto della coscienza cristiana il trasandare questa forma, ma riesce poi a concludere che il solo consenso di coloro, della cui congiunzione si tratta, basta per stabilire il matrimonio.

Questa stessa massima noi la troviamo in due rescritti del secolo XII, di Alessandro III, i quali hanno trovato luogo nella collezione delle decretali. Nell'uno e nell'altro, rispondendo sul caso speciale che gli era sottoposto, quel pontefice stabiliva che le nozze dovessero tenersi per valide, che dovesse negarsi alle parti ogni facoltà di contrarre un nuovo matrimonio, per ciò solo che esse avessero dichiarato il loro consenso.

Da questa forma tuttavia sorgevano gravi disordini; succedevano molti casi in cui era dubbio se la donna dovesse aversi per moglie legittima o per concubina, se i figli dovessero aversi per figli naturali o per legittimi, e procedendo in quello stile era pericolo che venisse meno quella riverenza che la religione cristiana aveva sempre voluto attribuire alle nozze.

A questi disordini rimediò il Concilio Tridentino, il quale, dopo avere assolutamente vietate le nozze clandestine, stabilì che dovessero contrarsi al cospetto del parroco e di due testimoni, ma non stabilì che dovesse intervenire la benedizione nuziale; e la presenza materiale del parroco non fu prescritta come consacrazione religiosa, sibbene come solenne documento del consenso delle parti.

Ora, questa decisione del Concilio Tridentino debbe ella riguardarsi come uno di quei principii morali che obbligano sempre e dappertutto qualunque sia il fatto dei legislatori romani? No, o signori. Fu sempre tenuto nella Chiesa che i precetti del Concilio Tridentino sulle forme del matrimonio non obbligassero se non là dove erano stati promulgati. Così essi trovavano la loro virtù obbligatoria, non dalla loro intrinseca virtù, ma dal fatto del principe che li faceva promulgare; ed anche di ciò abbiamo un solenne documento, per cui vi citerò ancora uno di quegli autori, di cui nessuno, a nome delle prerogative della Chiesa, mi ricuserà l'autorità, l'autore delle conferenze teologiche a Parigi, sul sacramento del matrimonio, il quale ci riferisce come sul principio del secolo XVII, il duca di Barun, avendo ottenuto dal pontefice dispensa per contrarre le nozze colla sorella di Arrigo IV, il pontefice gli scrisse vi si procedesse pure; e, se i precetti del Concilio Tridentino non fossero stati promulgati nella Lorena, si potessero contrarre al cospetto del magistrato civile.

Voi vedete adunque che, allorquando in alcuni casi noi omettiamo quelle forme, non siamo tanto lontani dal precetto della Chiesa, non ci discostiamo certamente dallo spirito che ispirava i padri tridentini.

Al postutto noi non intendiamo entrare in una questione di coscienza. La Chiesa ha le sue leggi alle quali si tengono obbligati tutti i fedeli. Noi non vogliamo menomarne l'autorità: ciò solo sosteniamo, che quest'autorità non è necessario

sia sempre puntellata dalla forza coattiva della legge civile; ciò solo sosteniamo, che l'autorità morale che compete ai precetti della Chiesa non è tale da rendere validi o nulli i matrimoni al cospetto dell'autorità civile. (*Bene!*)

Io avvertiva testè come all'esordire della rivoluzione in Francia, fosse stabilito qual sola forma di matrimonio obbligatoria al cospetto dei tribunali civili il contrarre nanti agli uffiziali dello Stato.

La Francia era allora in piena rivoluzione, l'autorità della Chiesa posta in oblio, il culto manomesso. Alcuni anni dopo Napoleone il grande v'instaurava l'esercizio del culto cattolico; e Pio VII pontefice di santa e venerata memoria, ribenediva la Francia.

Ora faceva egli in quel momento qualche protesta circa il modo con cui si contraevano i matrimoni? Riguardava egli la Francia, solo per avere adottata la nuova forma, esclusa dal consorzio dei popoli cattolici e civili? (*Sensazione*)

No, o signori, egli non faceva allora alcuna osservazione a questo proposito. I reclami succedevano soltanto l'anno seguente quando cominciava a rompersi la concordia tra l'imperatore e il pontefice, ma essi non si riferivano già all'articolo del Codice civile, sì agli articoli organici del concordato, dei quali il papa si richiamava come violatori della libertà della Chiesa in quanto vietano, sotto pene temporali, ai ministri del culto di celebrare il matrimonio religioso, prima che si fosse addivenuto al matrimonio civile. La quistione fu un'altra volta dibattuta nel 1834, allorquando una nazione vicina alla Francia, il Belgio, si rivendicava a libertà dall'Olanda. Voi sapete, o signori, che in quella rivoluzione si frammettevano due parti, gli uni teneri principalmente della libertà civile, gli altri teneri del cattolicesimo e della libertà religiosa. Si raccolse congresso in cui dovev'agitarsi la quistione della costituzione civile del matrimonio.

Ebbene, credete voi che la parte cattolica, la parte più infervorata dell'idea religiosa ci facesse qualche opposizione? No, o signori, allora i cattolici del Belgio, come la Corte romana del 1833, contrastavano solo a quell'articolo della Costituzione, il quale fu poi adottato, secondo il quale era fatta una eccezione alla libertà assoluta, ai ministri del culto, in quanto si vietava loro di procedere alla celebrazione del matrimonio religioso senza che fosse preceduto il matrimonio civile.

Infatti il signor Gerlache, primo presidente della Corte di cassazione, che era allora, come è ancora oggidì, uno dei più caldi fautori della parte cattolica, che nella rivoluzione del Belgio non vedeva allora, come non vede oggi, altro che un mezzo di emancipare la Chiesa da tutte le pastoie dei legislatori civili, così discorreva a questo proposito:

« Eh bien, messieurs, après y avoir mûrement réfléchi, je ne pense pas que le principe doive fléchir dans cette circonstance.

« La religion confère le sacrement, la loi civile confère les effets civils.

« Si les époux ne sont pas unis devant le magistrat, le mariage est privé de ses effets legaux, etc. »

Ecco in quali termini esso parlava, ed io non penso che alcuno fra quelli che qui ci si fanno innanzi come oppositori alla nostra legge, possa pretendersi più zelante dei diritti della Chiesa e della sua giurisdizione che quel magistrato di cui io onoro la virtù, ma di cui non posso accettare quasi alcuna delle opinioni.

Senonchè, qui io vedo un'altra obiezione che mi si può fare. Mi si dirà: giacchè reputeate il matrimonio civile cosa tanto innocente, giacchè voi non ci vedete nulla di ripugnante ai principii religiosi, perchè l'avete introdotto come eccezione

e non come regola generale? Perchè? Perchè noi crediamo che i popoli si governino non colle dissertazioni canoniche o teologiche, ma colla persuasione e colle consuetudini, e quando queste consuetudini sono profondamente radicate, noi avremmo un bel citare attestati o autorità per dimostrare che questa nuova istituzione deve essere accettata, essa non prenderà radice se contro di lei protesta la coscienza dei popoli. Ma noi questo principio lo abbiamo ammesso nei casi in cui vi siamo stati costretti dalla necessità, nei soli casi in cui abbiamo stimato che senza ammettere questa eccezione tutto l'edifizio delle nostre leggi sarebbe rovinato.

Noi l'abbiamo ammesso in modo che potessero evitarsi sempre le occasioni di collisione tra Chiesa e Stato, non riconoscendo per valido alcuno di quei matrimoni in cui la podestà ecclesiastica fosse assolutamente impedita dalle leggi che governano il suo ministero di riconoscerlo e di consacrarlo.

Questi, o signori, sono i principii che ci hanno governato nello stabilire i fondamenti della nuova legislazione del nostro paese in ordine al contratto civile del matrimonio.

Quale effetto produrrà questa legge sulle condizioni religiose e morali del nostro paese? (*Udite! Udite!*)

Tale questione ci ha profondamente preoccupati, imperocchè sapevamo che l'ordine politico si fonda sull'ordine morale. Noi abbiamo considerato altresì come la condizione della religione e le relazioni tra la Chiesa e lo Stato debbono informarsi alle condizioni della civiltà e dei tempi. Noi abbiamo creduto che, quando le massime, su cui si fondano le condizioni di un popolo rispetto alla sua religione, ripugnassero all'opinione universale ed a quella libertà che tutta la nazione vuole mantenere, sarebbe ben compromessa presso quel popolo la riverenza alla religione. Noi abbiamo creduto essere necessario di stabilire queste relazioni in tal modo che esse potessero venire volenterosamente accettate e da chi è sollecito degl'interessi dello Stato, e da chi è zelante degl'interessi della religione. Noi abbiamo creduto che questo risultato non si potesse ottenere senza osservare due condizioni, la prima delle quali consiste nell'indipendenza dello Stato, alla quale è correlativo un altro termine, quello della libertà della Chiesa.

Non che io intenda per indipendenza dello Stato dalla Chiesa che quello non debba tenere alcun conto di ciò che agli occhi di chicchessia, credenti o non credenti, appare il più gran fatto nella condizione di un popolo, cioè delle sue convinzioni, delle sue credenze religiose.

Non che io intenda la libertà della Chiesa in un tal senso, che si possano ad un tratto distruggere tutte le leggi che danno allo Stato qualche diritto di sorveglianza sulle cose sacre; ma questo io credo che il clero, che il sacerdozio, che la Chiesa debbano partecipare a quelle condizioni di libertà che le nuove nostre leggi assicurano a tutti.

Noi abbiamo creduto che la Chiesa e lo Stato siano due cose troppo grandi, perchè basti che esse rimangano a cospetto l'una dell'altra, senza avere altra relazione che quella di non nuocersi.

Noi pensiamo che lo Stato è tenuto di rispettare la Chiesa come la Chiesa debbe rispettare le condizioni politiche di uno Stato. Noi vediamo che la Chiesa si è acconciata alle condizioni imposte alla società dagli imperatori pagani; che si è acconciata alle condizioni del feudalismo, alle condizioni delle monarchie assolute, perchè un'istituzione eterna non pericola per variazioni che succedano coll'andar dei tempi: e noi avremmo creduto fare un insulto a quella grande, a quella divina istituzione, quando avessimo dubitato un momento che ella potesse acconciarsi senza abbandonare alcuna

delle sue massime, senza menomare in nulla la sua santità alle condizioni che fanno ai popoli le libertà costituzionali. (*Segni generali d'approvazione*) Siamo noi riusciti ad ottenere questo risultamento?

No, o signori, dobbiamo dirlo sinceramente. Noi abbiamo il dolore di vedere che molti uomini di timorata coscienza, molti ministri della Chiesa tengono in sospetto le nostre libertà. Ma noi confidiamo nel giudizio degli uomini imparziali, i quali estimeranno, giudicheranno se il Governo ed il Parlamento siasi mostrati avversi alla religione ed alla Chiesa.

Noi confidiamo che questi giudizi imparziali finiranno per divenire quella opinione universale, spontanea, duratura, la quale darà documento ai rettori della Chiesa delle condizioni del nostro popolo, la quale dilegnerà tutti i sospetti che essi hanno concepito.

Ho inteso farsi in questa Camera sinistri presagi sulle turbolenze che questa legge sarà per suscitare. Ho inteso a dire che allorquando il giudice dichiarerà un matrimonio valido, od invalido, il vescovo, usando de' suoi poteri, porterà una sentenza di scomunica contro il magistrato civile, che il magistrato civile userà della sua forza, che la persecuzione religiosa ne seguirà infallibilmente. (*Movimento*)

Quando io udiva queste parole, domandava a me stesso se noi vivessimo in pieno medio evo o nel secolo XIX (*Vivi segni d'approvazione*); io domandava a me stesso in qual concetto si tenesse l'indipendenza e la dignità di questo Stato, quasi i ministri della Chiesa non dovessero riconoscere in lui quei diritti che riconobbero a tutti gli altri Stati che assai meno discretamente usarono della loro libertà. (*Vivissimi segni d'approvazione*) Io porto una rispettosa fiducia nel senno, nella benignità della Chiesa cattolica, custodita da una dottrina perenne; io so che, non ostante alcuni sinistri presagi, come ella scongiurò in altri tempi le procelle che poteano sorgere dai contrasti tra lei e lo Stato, le eviterà anche in questa occasione.

In quanto a coloro che, senza averne alcun mandato, assumono in un modo assai temerario gl'interessi della Chiesa (*Applausi*); quanto a coloro che fanno della religione un segnale di parte, ed un istrumento di dominazione (*Bene! Bravo!*), finchè i loro insulti si indirizzeranno alle nostre persone, noi non vi opporremo che il più profondo disprezzo (*Applausi*); quando si indirizzeranno alle leggi, alla Costituzione dello Stato, noi troveremo nelle leggi, nella Costituzione dello Stato, nella fiducia di cui ci onorano la Corona ed il Parlamento, la forza di reprimerli con tutta quella energia che la gravità della cosa sarà per richiedere. (*Applausi vivissimi e prolungati*)

MENABREA. Messieurs, la Chambre ne prétendra pas que je suive monsieur le garde des sceaux dans la savante discussion légale et dogmatique qu'il vient de développer; j'aborde la grave question qui nous occupe avec le simple cortège du bon sens d'un militaire, et si je le fais, c'est que, dans cette question qui intéresse à un si haut degré notre avenir social, je ne puis m'abstenir d'exprimer mes doutes, de faire connaître mes craintes. Mais avant tout je témoignerai ma surprise sur la manière dont cette question a été jeté au milieu de nous. Vous avez entendu hier les anciens gardes des sceaux dire que la loi sur le mariage civil avait été l'objet de longues recherches, de longues études; que non-seulement une Commission, composée d'hommes les plus capables, avait examiné cette loi sous toutes ses faces, mais encore que toutes les Cours d'appel avaient exprimé leurs opinions à cet égard.

Cela étant, comment se fait-il que pas un de ces études,

pas un de ces rapports ne nous aient été communiqués? Comment se fait-il que ni le Ministère, ni la Commission, n'aient cherché à éclairer les membres de la Chambre, pour la plupart étrangers aux études dogmatiques et légales, en leur faisant connaître les opinions des doctes et respectables magistrats qui honorent notre pays?

Un tel oubli est-il pardonnable, lorsqu'on voit chaque jour la Chambre inondée d'écrits, de publications de toutes sortes pour les moindres questions propres à réveiller les moindres intérêts privés?

Eh bien! on n'a rien fait de tout cela! Devant aujourd'hui moi-même porter un jugement sur une affaire d'une aussi haute importance pour l'avenir de notre pays, ne pouvant m'appuyer sur l'opinion des hommes éminents versés dans cette matière, je suis obligé, ainsi que je l'ai dit, de m'en tenir aux inspirations du simple bon sens, et aux réflexions que quelques études historiques ont fait naître en moi. Ce sont ces réflexions que j'ai l'honneur de vous exposer.

J'éviterai surtout de donner lieu à monsieur le ministre de me faire des reproches de témérité en défendant trop dogmatiquement le droit de l'Eglise, ce dont je ne serais pas de force, mais en même temps je ferai observer à monsieur le ministre que, s'il peut être téméraire de prendre une telle défense dans l'enceinte de cette Chambre, les questions théologiques qu'il a lui-même soulevées seraient peut-être mieux discutées en contradictoire d'un congrès de théologiens nommés par le Saint-Père, que devant des députés pour la plupart incompetents.

J'envisagerai la question qui nous occupe dans ses rapports généraux avec l'ordre social; mais auparavant je dois faire connaître l'impression qu'a produite sur mon esprit la lecture du projet de loi présenté par le Ministère.

L'article 1^{er} n'est autre chose que la consécration du principe que le mariage est un acte purement civil; puis à l'article 24, je vois intervenir l'obligation de l'acte religieux; mais l'article 22 détruit de nouveau cette obligation en donnant à son tour aux juges de mandement l'autorisation de consacrer le mariage, sans l'intervention de l'autorité ecclésiastique. Je cherchais à me rendre compte de cette étrange combinaison, à m'en expliquer les motifs, lorsque la pensée du *connubio* est venue à mon souvenir. Et comme le Ministère actuel a accepté la filiation de ce mémorable *connubio*, j'ai compris qu'on avait voulu faire le *connubio* du mariage civil avec le mariage religieux tout en leur réservant adroitement un moyen de divorce.

Je ne suis pas avocat; toutefois je voyais les difficultés pratiques qui s'accumulaient à mesure que je parcourais les articles de la loi; je ne savais imaginer comment on pourrait sortir de tout cet *imbroglio*, lorsque je vis surgir sur le fond de la scène la dramatique figure du juge de mandement escorté de son greffier et venant mettre la paix entre le curé et le syndic en s'adjugeant à lui même la consécration du mariage; je ne sais à qui appartient la paternité de cette idée; peut-être est-elle neuve; comme qu'il en soit, elle fera époque dans nos annales législatives.

Je me bornerai à faire observer que, grâce au juge, rien ne sera si facile que d'être bigame; ainsi un homme épouse une femme devant le curé, sans consigner son mariage à l'officier civil, puis il se dégoûte de sa femme et se choisit une autre épouse peu scrupuleuse à l'endroit du lien religieux: ils vont ensemble devant l'officier civil qui, d'après la loi n'a aucune opposition à faire à leur union. De là ils vont chez le curé qui naturellement refuse de donner la consécration religieuse à un homme déjà marié par l'Eglise: le

nouveau couple passe du curé au juge du mandement qui, sans autre, toujours en vertu de la loi, leur administre le mariage; voilà donc un bigame bien légalement constitué; cela vous donne une idée, messieurs, de la maturité d'examen qui a présidé à la confection de la loi actuelle.

Sans pousser plus loin cette discussion, il est clair qu'en vertu de l'article 4, la loi établit en principe le mariage civil comme seul capable de produire les effets matrimoniaux; quant à la consécration religieuse, elle n'est jetée dans la loi que comme une concession faite à une opinion vulgaire; concession dont la loi offre de suite les moyens de détruire les effets.

Cela posé, ce sont les conséquences du mariage purement civil que j'examinerai, et je démontrerai que dans l'intérêt même de la société, le mariage doit être un acte essentiellement religieux dont la loi civile détermine les effets, d'après des conditions qui doivent se trouver en harmonie avec la loi religieuse elle-même.

Lorsqu'on parcourt l'histoire des grands peuples dont la domination s'est étendue sur la terre, on voit que le respect du lien conjugal a un rapport immédiat avec la force et la puissance des nations.

Dans les époques de décadence, les mœurs se corrompent et ce lien s'affaiblit. L'histoire de Rome nous en offre un frappant exemple. Dans les cinq premiers siècles de la république romaine, siècles qui furent ceux de sa vraie gloire et de sa vraie puissance, le mariage, quoiqu'il fût le moins solennel des contrats, était néanmoins tenu comme un lien sacré.

« Où sont, disait Tertullien, ces mariages heureux que la pureté des mœurs rendait si parfaits, qu'il s'est passé plus de cinq cents ans sans qu'il soit arrivé de divorce dans aucune famille? »

Et cependant la femme était entièrement sous le pouvoir du mari; un simple Conseil de parents suffisait pour la condamner.

Mais lorsque la décadence de la république approcha, le lien conjugal perdit de son importance: « en s'épousant on faisait vœu de se répudier, et le divorce était comme un fruit du mariage » (Tertullien).

Paul Emile répudie la belle et sage Papirie sous le plus futile des prétextes; Cicéron répudie Térentia pour se mettre à même de payer ses dettes en épousant une autre femme. Mécène devient célèbre par ses mille mariages autant que par la protection qu'il accordait aux poètes; enfin, le mariage est dédaigné, on se fait gloire d'être célibataire et de se voir entourer par un troupeau de vils flatteurs qui aspirent à l'héritage et qu'un poète satirique (Horace) a flétri du nom d'*haeredipetes*.

Les filiations se confondent, les familles disparaissent; l'empire est menacé d'un bouleversement complet.

Pour y porter remède Auguste promulgua les célèbres lois *Julia*, *Papia* et *Poppaea*, par lesquelles on assurait aux hommes mariés des avantages dont les célibataires été privés; ces avantages augmentaient encore avec le nombre des enfants; les secondes noces étaient favorisées, mais ces lois qui ne s'adressaient qu'à la cupidité, contribuèrent peu à améliorer les mœurs.

« On se mariait et l'on avait des enfants, non pour avoir des héritiers, mais pour avoir les héritages » (Plutarque).

« Les femmes divorçaient pour se remarier, et se mariaient pour divorcer... la chasteté n'était plus qu'une preuve de laideur... Les femmes ne comptaient plus leurs années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris (Sénèque).

que); » enfin d'autres abominations, que notre langue refuse d'exprimer déshonoraient cette époque.

« Transeo puerorum infelicium greges, quos post transacta convivia alia cubiculi contumeliæ expectant... » (*Sénèque, Epist. XCV*).

Tel était l'état de cette société lorsque le christianisme parut; le christianisme en proclamant l'égalité des hommes, la charité, la foi, l'espérance dans une vie future, posait aussi les bases fondamentales de la société civile par la réhabilitation de la femme en l'élevant à la dignité de mère de famille. Cette réhabilitation s'appuyait sur la sainteté et sur l'indissolubilité du mariage.

Comparez le mariage chrétien au mariage païen: voici comment s'exprime Tertullien: « L'Eglise prépare le mariage et en dresse le contrat; l'oblation des prières le confirme; la bénédiction en devient le sceau; Dieu le ratifie. Deux fidèles portent le même joug; ils ne sont qu'une même chair, qu'un même esprit; ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble, ils sont ensemble à l'Eglise, à la table de Dieu, dans les traverses et dans les peines. »

Mais ce n'est pas sans des luttes prolongées que l'Eglise parvint à extirper de la société des vices qui la dévoraient. Les lois successives des empereurs romains se ressentent de l'influence croissante du christianisme. D'abord ce sont des lois en faveur des esclaves, puis des lois qui établissent les droits des femmes à l'égard de leurs enfants; mais ce qui préoccupe surtout l'Eglise ce sont les lois sur l'état de la famille, qu'elle cherche à rendre plus stable en la purifiant des désordres qui avaient souillé la famille romaine. Combien de tolérance et combien de persévérance ne dut-elle pas avoir pour réformer les anciennes mœurs romaines!

L'Eglise triomphait de ses efforts, lorsque l'invasion des barbares plongea de nouveau la société dans le chaos: le viol, l'inceste, l'adultère signalèrent largement et pendant bien des années cette funeste époque; tout disparaissait sous les flots toujours renouvelés de ces hordes de barbares.

Mais ici encore l'Eglise conservait la tradition des sciences et recommençait avec une nouvelle ardeur son œuvre de réédification.

Suivez-la pendant des siècles; vous la verrez travailler au perfectionnement moral des peuples aussi bien qu'à leur réorganisation civile. Ainsi, pour ne citer que ce qui a trait à la discussion actuelle, c'est l'Eglise qui imagine ou, pour mieux dire, qui rétablit les registres de l'état civil destinés à assurer la filiation des familles, de même qu'elle établit des publications aujourd'hui en usage pour sauvegarder la sincérité et la bonne foi des mariages. Si nous arrivons aux temps plus modernes, nous voyons toujours les époques de trouble et de décadence marquées par une plus grande immoralité; ainsi à l'époque de la Réforme, c'est contre les lois sévères des mariages dans l'Eglise catholique que l'on s'insurge; les Anabaptistes marquent leur passage par des excès de tous genres et surtout par la communauté des femmes.

Venons au temps de la première révolution française; les premières lois qui signalent les phases de cette sombre époque révolutionnaire sont des lois en faveur du divorce.

Enfin examinez l'idée, la pensée normale de toutes ces sociétés, qu'il y a peu de mois à peine, effrayaient le monde, je veux parler du socialisme et du communisme; eh bien! cette pensée c'est encore la rébellion contre le lien conjugal; c'est la multiplicité, c'est la communauté des femmes. Et ne croyez pas que tout ceci se passe à l'état de simple théorie; il me suffit de citer la secte des *Mormons* qui habite en ce mo-

ment le centre de l'Amérique du nord où elle est devenue un objet d'adversion pour les peuples qui l'environnent, à cause du principe de la polygamie qu'elle pratique ouvertement.

Il est donc bien prouvé que les époques de désordres sont toujours signalés par la révolte contre les lois du mariage chrétien et par l'humiliation de la condition de la femme qui ne devient plus qu'un instrument pour assouvir des brutales passions.

Lorsque l'on voit l'Eglise défendre avec tant d'énergie le maintien de ces mêmes lois, c'est que toute son histoire est là pour prouver qu'elles sont la base et la force de toute société.

Dans ce rapide exposé je crois avoir démontré que le respect du lien conjugal caractérise toujours les temps de plus haute perfection d'un peuple; je crois avoir démontré que les lois civiles sont insuffisantes pour assurer ce respect; je crois avoir prouvé enfin que dans la société chrétienne les lois de l'Eglise seules ont pu assurer la pureté du mariage.

Cela étant, il me sera permis de conclure que dans l'intérêt social il importe avant tout de reconnaître que le mariage est essentiellement un acte religieux, tout en laissant au pouvoir civil le soin d'en régler les effets.

Ici je dois combattre un principe, sur lequel on s'appuie toujours pour proposer les lois du mariage purement civil; ce principe est celui de la séparation de l'Eglise de l'Etat. Il est certain que dans la naissance des sociétés, et surtout de la société chrétienne, le pouvoir religieux eût une large part dans l'ordre civil, et cela par une conséquence même de l'ordre naturel des choses.

A mesure que les sociétés se développent et se fortifient, elles ont une tendance naturelle à reprendre à l'autorité religieuse cette partie du pouvoir qui est purement civile, c'est-à-dire que les sociétés tendent à s'émanciper du pouvoir religieux.

Si donc on disait que l'autorité civile doit être émancipée de l'autorité religieuse, j'admettrais cette conséquence du progrès social lui-même; mais je ne puis admettre l'idée de *séparation*: séparation veut dire répudiation, divorce; en ce sens il ne peut y avoir séparation entre l'Eglise et l'Etat, car ce serait dire qu'un fils peut méconnaître sa mère. Un fils peut être émancipé de l'autorité maternelle, mais il doit la reconnaître, la respecter, et dans les graves circonstances il doit savoir s'y soumettre avec vénération, car par le fait de l'émancipation tout lien n'est pas rompu entre la mère et son fils. Il en est de même de l'Eglise par rapport à la société qu'elle a nourrie et élevée dans son sein, qu'elle a rendue forte et puissante par les principes de la divine sagesse dont elle l'a inspirée. La société peut reprendre le droit de se diriger elle-même, mais il y a des circonstances, dans lesquelles l'Eglise doit être appelée à son aide: ce sont celles où il s'établit des rapports entre le ciel et l'homme.

Or, le mariage est précisément le grand acte de la vie, destiné à perpétuer la famille, qui est le fondement de tout ordre social et qui forme le point de l'union entre le ciel et la terre.

J'admettrais donc l'émancipation de l'Etat par rapport à l'Eglise dans le sens que je viens d'indiquer, mais jamais la séparation, qui serait contraire à l'existence même de la société.

On se fait également d'étranges théories à l'égard de l'Etat. L'Etat, à proprement parler, ne représente que les intérêts généraux d'un peuple; en conséquence, tout ce que fait

L'Etat doit avoir pour but ces intérêts généraux, au nombre desquels sont compris ceux qui tiennent à la religion.

Vouloir séparer ceux-ci des autres intérêts purement terrestres, c'est vouloir séparer l'âme du corps, la société de la Providence qui la protège.

L'Etat, réduit à cet être complexe qui représente le peuple, et séparé de toute pensée religieuse en dehors de sa propre autorité devra toutefois avoir un guide dans ses actions : ce guide sera-ce la raison, sera-ce la philosophie ? La raison ! Mais qu'est-ce que la raison seule sans des principes qui la soutiennent :

Cette fière raison, dont on fait tant de bruit,
Un peu de vin la trouble, un enfant la séduit.

C'est ainsi que s'exprime un poète, et il dit vrai. Lorsque la raison est livrée à elle-même il n'y a pas d'aberrations auxquelles elle ne soit sujette ; les erreurs du socialisme mêlées à quelques lueurs de vérité en sont la preuve ; il n'y a pas jusqu'aux humanitaires qui, en méconnaissant le principe chrétien de la charité, ne fassent fausse route dans les bonnes œuvres qu'ils veulent entreprendre.

Veut-on s'appuyer sur la philosophie ? Laquelle prendra-t-on ? Celle d'Aristote ? Mais Aristote ne concevait pas une société sans esclaves. Celle de Cicéron, le sublime orateur ? Mais à titre de philosophe il se livrait à de honteuses passions. « Deinde nobis, qui, concedentibus philosophis antiquis, adolescentibus delectamur, etiam vicia iucunda sunt » (Cicero, *De nat. deor.*).

Sera-ce la philosophie de Sénèque, de ce philosophe stoïcien qui avait entrevu les vérités du christianisme ? Mais lui-même disait : « Alors même que nous y consacrerions tous nos efforts... nous n'arriverions qu'à peine au fond de l'abîme où se cache la vérité... »

Et dans un accès de désespoir il s'écriait : « Après la mort, rien ; la mort elle-même n'est rien. »

Suivrons-nous la philosophie des poètes ? Mais elle n'est pas toujours marquée au coin de la plus pure morale : « Pulchra Laverna, da mihi fallere, da justum sanctumque videre » (*Horat., Epist.*). Voyez même l'empereur Julien, célèbre autant par son apostasie que par ses grandes qualités : eh bien ! tout en enviant aux chrétiens leurs hôpitaux, leurs établissements de charité, et, quoique sévère philosophe, il ne rougissait pas de paraître couvert de fleurs, au milieu de nombreuses prostituées, pour célébrer les fêtes de l'amour.

Du reste, les plus grands philosophes ont tous reconnu que la raison était incapable d'atteindre d'elle-même les grandes vérités. Ainsi, l'immortel Platon attendait quelque promesse divine, quelque révélation qui fût pour l'humanité un vaisseau qui ne craint point les tempêtes.

Je citerai encore, à cet égard, l'opinion de deux hommes, qui certainement n'étaient pas des Pères de l'Eglise, ou, tout au moins, qui n'étaient que des Pères de l'Eglise de monsieur le président du Conseil des ministres : je veux parler de Gibbon et de Voltaire, qui, certes, ne seront pas suspects. Gibbon, après avoir développé l'histoire de la décadence du peuple romain, déclarait qu'à cause de l'impuissance de la philosophie, il n'appartenait qu'à la révélation divine d'affirmer l'existence d'une autre vie ; Voltaire lui-même, dans son opuscule intitulé : *Un Chrétien contre six Juifs*, n'hésite pas à dire : « Ce n'était pas assez d'un Socrate et d'un Platon, il nous fallait un plus grand maître. »

La raison et la philosophie ne sont donc pas des guides suffisants, et les chefs d'un Etat qui s'appuieraient simplement sur elles risqueraient bien souvent d'errer.

D'ailleurs, n'oublions pas que les Etats sont entre les mains des hommes, et que, si aucun principe n'est supérieur à l'Etat lui-même, l'Etat peut devenir pour des intrigants un instrument de leurs passions ou de leur cupidité. C'est, au nom de l'Etat que s'exercera un despotisme d'autant plus détestable, que rien ne pourra y mettre un frein.

Ce que j'admire dans l'article 1^{er} du Statut et dans l'article 2 du Code civil, c'est le prince qui proclame qu'au-dessus de son pouvoir il y en a un bien plus grand devant lequel il s'incline.

Lorsque l'Etat abandonne ainsi les principes sur lesquels est fondée la société qu'il devrait représenter, s'expose à émaner des lois qui ne soient pas en harmonie avec les besoins et les idées du peuple ; la preuve en est dans la loi du mariage civil française. Lorsque cette loi fut promulguée en 1791, on fut obligé de céder aux préjugés du temps (c'est ainsi que s'exprime un jurisconsulte d'alors) : « Ce décret du mariage contractuel devait amener et amena effectivement le mépris de toutes les obligations qui naissent de l'union conjugale » (1).

Aussi, dans les premiers temps où il fut promulgué vit-on les plus grands excès se produire grâce à cette loi et à la liberté du divorce. Mais le calme étant peu à peu rentré dans les esprits, le mariage civil fut considéré sous un autre point de vue, on peut dire qu'il n'est jamais entré dans les mœurs des français, et aujourd'hui il n'est considéré que comme un préliminaire du mariage religieux par tous ceux qui respectent la pudeur : seulement dans les villes où fourmillent ces nombreux ouvriers qui, réduits à l'état de machines, ont à peine les premières notions de la divinité, le mariage civil est le seul acte qui légitime l'union de l'homme et de la femme. Malheureusement le nombre de ces mariages purement civils est beaucoup trop grand eu égard aux populations sans doute des villes : cependant il est encore bien faible par rapport à la population totale de la France.

Cela prouve, d'une part que le sentiment religieux continue à regner dans la grande masse de la nation, et en même temps que la loi n'est pas l'expression des besoins du pays ; tel est du moins l'avis d'un grand nombre de jurisconsultes distingués.

Vouloir donc prendre le mariage civil tel qu'il a été conçu en France en 1791, c'est faire un pas rétrograde dans la législation.

Je conclus donc que le mariage religieux ne peut être séparé de l'acte civil qui en assure les effets.

J'ai entendu des orateurs soutenir que la loi qui nous est présentée ne blesse nullement le principe religieux ; mais qui doit-je croire ?

Voici à droite un respectable prêtre qui assure que cette loi offense la religion. J'entends sur les bancs opposés un savant théologien, qui soutient une thèse contraire en s'appuyant sur des arguments tirés des livres canoniques et dogmatiques.

Dans ce conflit d'opinions qui touche à une question si grave, qui doit trancher les difficultés religieuses ? Sera-ce le Parlement ?

Mais non. Il est incompétent ; du moins, pour mon compte, je me déclare incompétent.

C'est donc à l'autorité suprême religieuse qu'il appartient de décider ; c'est donc avant tout avec elle qu'il faut s'entendre.

Pour moi, qui ne voudrais point sanctionner par mon vote

(1) NOUGARET, *Merlin*.

une loi hostile à la religion que je me fais gloire de professer, je déclare voter contre la loi, parce que je n'ai aucune assurance qu'elle ne compromet pas ma conscience. (*Approvazione a destra*)

DEMARCHI. Io non voglio entrare nella discussione nè generale nè particolare di questo progetto di legge, perchè il disputare sul principio di esso mi pare oramai inutile, e lo scendere ai particolari sarebbe ingolfarsi in un *mare magnum* da non più finirlo. Intendo quindi solamente di spiegare in poche parole quale sarà il voto che per me verrà deposto nell'urna.

Fermo nel mio convincimento che si appartiene alla legge civile di fissare le norme pel matrimonio, considerato qual contratto civile, anche perchè tutti i cittadini di uno Stato non sono necessariamente addetti ad un medesimo culto, e perchè è indispensabile che nei matrimoni misti i dissidenti dall'unione cattolica siano protetti come gli altri e trovino modo di mandare ad effetto i loro connubis senza dover ricorrere a sacerdoti, che o li respingono o non hanno la loro confidenza, io sono pronto ad accettare questa legge, che promette di mettere un termine a molti inconvenienti.

Confesso che amerei meglio una separazione assoluta del contratto civile dal sacramento, separazione che, secondo me, sarebbe più decorosa per lo Stato e per la Chiesa e penso che ciò potrebbe ottenersi con una legge semplicissima che si rannodasse all'esperimento già fattone per molti anni nel nostro paese.

Basterebbe infatti un solo articolo di legge concepito a un dipresso nei termini seguenti:

« Sono richiamate e messe in vigore in tutto il regno le leggi riguardanti il matrimonio come contratto civile che prima dell'editto del 21 maggio 1814 erano in osservanza nella parte continentale di questi Stati, tranne le disposizioni relative al divorzio. »

Ma siccome non ho speranza che si accetti nè questo nè altro simile emendamento, che tuttavia non potrebbe produrre inconvenienti, poichè si rimetterebbero le cose nello stato in cui già furono e ancora sarebbero senza il fatale editto sovraccennato, così io mi astengo dal proporlo, e mi limito a dichiarare che accetto il principio di separazione, benchè imperfetta, su cui è fondata la legge che discutiamo e che voterò per la sua approvazione con quelle modificazioni che per migliorarla vi si potranno introdurre. (*Vivi segni di approvazione*)

ROBECCHI. Veramente dopo il discorso del signor ministro io voleva rinunciare alla parola, sia per non portare legna al bosco, sia per non fare una troppo meschina figura in faccia ad un atleta che si tiene così bene anche nell'arena teologica, però credo di dover dire anch'io la mia parola in quest'importantissima questione.

Io accettai la legge colla maggioranza della Commissione, e debbo dichiarare che l'ho accettata di buona voglia, che l'ho accettata sicuro in coscienza, che l'ho accettata tutto che prete, e appunto perchè prete; che l'ho accettata, perchè sono persuaso che nel mentre restituisce alla potestà civile i suoi diritti, non lede nè menoma punto i diritti dell'autorità ecclesiastica.

È d'uopo io ripeta qui verità che voi conoscete abbastanza, che cioè il matrimonio è prima e dinanzi tutto un contratto; che su questo contratto, come su sua natural base si eleva il sacramento. L'opinione che i contratti di matrimonio tra i cristiani siano sempre ed immancabilmente sacramento, è nulla più che un'opinione, ed i più zelanti tra i zelatori delle prerogative ecclesiastiche, la dicono tutto al più *probabilior*,

per servirmi del loro gergo (*Ilarità*); cadono quindi di per sè tutte le conseguenze che a torto od a ragione si sono dedotte da questo preteso principio.

La Chiesa ha sempre riconosciuto nell'autorità civile il diritto di regolare il matrimonio come contratto. L'onorevole mio amico Asproni vi ha detto anzi che sino al secolo undecimo erano gl'imperatori che regolavano questa materia. Se aveste bisogno di una prova, io vi direi che uno degl'impedimenti più sacro di tutti, l'impedimento che annulla il matrimonio delle persone consacrate con voti perpetui, è stato stabilito nell'anno 555 da Giustiniano.

Dopo il secolo undecimo la Chiesa non cambiò di avviso, e se nel Concilio di Trento non si è detto nulla intorno al consenso degli ascendenti degli sposi, gli è perchè, notate bene la ragione, gli è perchè il Concilio ha voluto lasciare che ciascun Governo regolasse questa materia secondo che credeva conveniente ed utile ai suoi popoli. Questa notizia ch'io non ricavo da fra Paolo, ma dal Bellarmino, vi prova abbastanza che anche il Concilio Tridentino ha riconosciuto nell'autorità civile il diritto di stabilire impedimenti. Col secolo undecimo qual epoca incominci non è necessario ch'io lo ricordi a voi, un'epoca in cui i potenti della terra altro non facevano che uccidere e spogliare, spogliare ed uccidere: nulla di sacro, nulla di santo, nessuna legge fuori di quella della loro volontà, nessun diritto fuori il diritto del più forte.

Allora la Chiesa è venuta in soccorso dei popoli, la sua carità si è moltiplicata come si moltiplicavano i bisogni ed i dolori dell'umanità; ella sola a conservare il deposito della antica sapienza; ella sola ad istruire gl'ignoranti; ella sola a dettare leggi; ella sola a parlare dei diritti degli uomini; ella sola a tenere vivo accanto a quello della religione il sacro fuoco della civiltà.

Se in quei tempi fu sacro il matrimonio e furono sacri e rispettati i suoi diritti, lo dobbiamo a lei. Io non posso pensare a quell'epoca senza sentirmi profondamente commosso, senza professare alla Chiesa la più sentita riconoscenza; ed oh! esclamo, oh! perchè, diradate le tenebre, cessata la barbarie e ritornata al popolo la coscienza di sè stesso, i ministri di Dio non hanno detto: Riprenditi i tuoi diritti; noi torneremo a pregare per te tra il vestibolo e l'altare, e voglia Iddio che non tornino giorni nei quali ci vediamo costretti a tornare in mezzo al mondo per occuparci d'affari che sono tuoi!

Invece (e di che cosa, per pura e santa che sia, non si abusa quaggiù?), invece uno zelo inconsiderato ha scritto tra i diritti inalienabili della Chiesa quelli che non erano se non sacrifici che la Chiesa erasi imposti pel bene dei fedeli; ha detto padronanza assoluta perpetua quella che non era altro che una precaria gestione degli affari altrui.

Di qui i guai, di qui i danni della Chiesa e dello Stato, che altre nazioni hanno già riparato e che voi, o signori, venite mano mano riparando. (*Bravo!*)

Ho detto che questa legge restituisce i suoi diritti alla civile società. Ma come mai (si è detto e ridetto) come mai potete dire ciò? La legge civile non ha riguardo alcuno a professioni di religione, eppure voi scrivete l'articolo 11. La legge civile considera i preti come semplici cittadini: perchè dunque scrivete l'articolo 12? Con questa legge voi dite di volere rivendicare i vostri diritti, volete che la società civile torni ad essere padrona di se stessa: perchè dunque mantenete in vigore gli articoli 108 e 130 del Codice civile? Il perchè lo sapete, ve lo ha già detto l'onorevole signor ministro, il perchè sta nell'educazione, nelle abitudini, nelle convinzioni, nelle opinioni del paese, in tutte quelle condi-

zioni cioè alle quali non può un prudente legislatore non avere i dovuti riguardi.

Il legislatore però, mentre nel fatto si accomoda alle condizioni morali del paese, in principio rivendica intiera e piena la sua indipendenza. Egli stesso scrive nella legge gli articoli 11, 12, 20, 21, e ciò appunto per far intendere che, se qualche parte del passato rimane ancora in vigore, gli è soltanto in forza della sua sovrana volontà. In forza di questa sua sovrana volontà il legislatore, quando venga il tempo che lo creda opportuno, conveniente ed utile al paese, cancellerà questi articoli dalla sua legge.

Qui io credo che s'appalesi la sapienza della legge; voi, approvandola, farete opera saggia e prudente, e pur, tenendo conto della condizione morale del paese, vi metterete sopra un terreno sul quale potrete seguire i progressi della nazione e raggiungere quella perfezione che è la meta de' vostri sforzi.

E la Chiesa ha ella motivo di lagnarsi di questa legge?

Io credo di no; ove la Chiesa confronti questa con quelle che sono in vigore in altri Stati cattolici, se non vorrà esserci grata di quelle disposizioni che in essa si contengono, e che le sono favorevoli, non potrà certamente volercene male e tenerne offesa.

Noi non vogliamo farci belli in faccia a lei d'una concessione che non è fatta a lei direttamente, ciò non ostante però, il fatto è che la Chiesa, ove lo voglia, e il vorrà sicuramente, potrà, e dello spirito e della lettera della nostra legge, nel presente e nel futuro, giovarsi assaissimo pel bene spirituale de' popoli.

Ciò in linea di fatto: in linea di diritto, che cosa si dirà? A lei il sacramento, a noi il contratto; e per trovare qualche ingiuria in questo, bisognerebbe poter dire che è ingiurioso l'atto di chi ritira il suo deposito, poichè alla fin fine, questo non è altro che un deposito che ella tenne per conto nostro sinora nelle sue mani.

A lei i suoi impedimenti, a noi le nostre condizioni, le nostre qualità.

Partendo, in questa materia, le sue leggi da due diversi principii, hanno dovuto seguire un diverso sistema. La legge ecclesiastica, la quale si riserva la facoltà di dispensare, ed è facile e proclive alle concessioni, ha potuto accrescere il numero degli impedimenti; la nostra legge, inesorabile qual è nel mantenere le eccezioni che credette dover stabilire per la moralità e l'onestà del paese, ha dovuto restringerli a pochi. Voi avete notato con me un altro fatto, ed è che gli impedimenti della nostra legge sono appunto quelli che, ammessi dalla Chiesa, non ottengono mai, o quasi mai, dispensa dalla medesima.

Stando così le cose, che ne avverrà? Prima di dirvi quello ch'io ne pensi, voglio premettere alcune riflessioni. Osservate che nei tempi antichi gli impedimenti erano molto maggiori in numero, e si estendevano a gradi ben più lontani. La Chiesa modificando la sua disciplina col modificarsi dei costumi e dei tempi, li ha ristretti di numero e di estensione. Osservate ancora che quando la Chiesa lo può, senza ricorrere ad una nuova legge, cerca di restringere, di limitare quanto più può gli impedimenti attuali, come si vede chiaramente nell'impedimento della cognazione spirituale; il che fa sperare che non è forse lontano il tempo in cui la Chiesa stessa ridurrà a ben pochi gli impedimenti suoi. Ricordate che dopo le famose leggi Giuseppine non si consacra un vescovo nelle provincie austriache, che insieme alla consacrazione non riceva la facoltà di dispensare da quegli impedimenti che dalla potestà civile non sono riconosciuti. Da que-

ste premesse che cosa ne inferisco? Ne inferisco una buona speranza.

Io spero che la Chiesa non vorrà disconoscere qui quei diritti che ha riconosciuti altrove; io spero che la Chiesa non vorrà maledire a Torino quello che benedice a Parigi; io spero che la Chiesa userà di tutte le facilitazioni possibili, e in modo si adopererà che noi non avremo da registrare che matrimoni da lei benedetti; io spero che il clero col fatto smentirà quella voce che corre pur troppo in bocca di molti, che i sacerdoti, cioè, allora diventano nemici quando cessano di essere padroni. Se taluno dirà che io sono al solito l'uomo delle illusioni, ed io gli risponderò che amo meglio vivere di illusioni, che amo meglio attribuire a loro spirito di conciliazione, spirito di pace, che non attribuir loro il programma funesto dell'onorevole Despine. (*Vivi segni di approvazione*)

DE VIRY. Messieurs, lorsque j'ai demandé la parole tout-à-l'heure pendant le discours de monsieur le garde des sceaux, je ne l'ai fait que pour un fait personnel. Monsieur le garde des sceaux a été étonné d'entendre sortir de la bouche d'un magistrat une opinion, qui, selon lui, n'était pas conforme aux vrais principes. Il a prétendu que j'avais dit que le Gouvernement ne pouvait présenter cette loi sans s'être entendu auparavant avec Rome. Je ne crois pas avoir avancé cela; seulement je me suis borné à dire que, du moment que des négociations étaient entamées, il ne fallait pas présenter une loi à laquelle ces mêmes négociations se rapportaient; que ce n'était ni dans l'intérêt du Gouvernement, ni de sa propre dignité d'agir de la sorte, et qu'il convenait d'attendre l'issue des négociations avant d'arriver au point où l'on en est aujourd'hui.

Une autre observation. Je n'ai entendu citer jusqu'à présent que des opinions, tirées d'ouvrages de quelques pères jésuites, tel que Sanchez e Bellarmino. (*Rumori*)

VALERIO. Saint-Thomas n'était pas un jésuite!

DEVIRY. Je ne croyais pas que, dans les discussions qui ont lieu devant au Parlement sarde, l'on vint se fonder sur des opinions de jésuites, lorsqu'il s'agit de faire une loi civile.

VALERIO ed altre voci. E San Tommaso?

DE VIRY. Je respecte sans doute beaucoup l'opinion de ces pères, mais, quant à moi, je tire ma conviction de ma propre conscience, et je ne veux pas en pareille matière (qu'on nous assure être purement civile) m'appuyer uniquement sur l'opinion d'écrivains ecclésiastiques.

TURCOTTI. Domando la parola per un fatto personale. (*No! no! — Rumori*)

Ho diritto alla parola. L'onorevole deputato De Viry nel primo suo discorso disse che io avevo fatto delle ritrattazioni: io dichiaro di non aver fatto altro che spiegare alcune frasi che sembravano dubbie ad alcuno, del resto non ho fatta ritrattazione veruna.

DE VIRY. Io prendo atto della dichiarazione che ora fa il deputato Turcotti.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Viora.

VIORA. Quanto io avevo in animo di dire, è stato meglio e più elegantemente esposto da altri oratori. Cedo perciò la parola all'onorevole Asproni.

ASPRONI. Gli amici che mi siedono a costa, appena rientrato nella Camera, mi davano contezza delle parole che il signor De Viry aveva proferite citando ad esempio di ignoranza madornale ed estesa, tutti, o poco men che tutti, i sindaci della Sardegna. Ho subito chiesta la parola per rispondere, ed il pensiero, con la rapidità del baleno, considerava la mala ventura del sardo popolo governato da uomini che non ne conoscono i costumi nè i bisogni; e si estendeva

poi a coloro che sono la seconda edizione delle cause di ogni nostro male; intendo dire di quelle persone che, investite del carattere di funzionari del Governo, andarono e vanno nell'isola, e mentre non vedono che le principali due città, e non conoscono che le cortesie e gli ossequii che ricevono dagli agiati patrizi e dai ricchi che li albergano nelle loro escursioni rapidissime con generosa liberalità, secondo l'avito costume di noi nati in quella tribolatissima terra, tornano nel continente e si spacciano conoscitori profondi, esperti ed ottimi estimatori delle condizioni degli abitanti.

Già mio intendimento non è di fare allusione alcuna alla individualità dell'onorevole De Viry: ma, dando risposta alle parole sue, io dirò che i sindaci se sono ignoranti, non è colpa dei Sardi; che i sindaci anche ignoranti sono aiutati dall'opera dei segretari che registrano tutto in nome loro. E poi vi ha l'altra osservazione giustissima, che spesso in quegli uomini di incorrotta natura abbonda tale retto giudizio e coscienza così intemerata, che sarebbe talvolta a desiderare in quelli ai quali un malaugurato destino pone in mani la facoltà di decidere sulla roba e sulla vita dei cittadini. (*Bravo! Bene!*)

Entrare nel merito della questione sopra le osservazioni fatte alla legge, io la reputo adesso inutile perdita di tempo: anzi, mi pare che la Camera sia posta in grado di poter dare già il suo voto, dietro al dotto, profondo ed energico discorso del signor guardasigilli, e le osservazioni mansuete, sagaci ed ecclesiastiche...

Una voce. Ecclesiastiche!

ASPRONI... dell'onorevole mio amico il deputato Robecchi.

Un argomento è stato affacciato, il quale potrebbe lasciare qualche impressione, se non vi sia direttamente risposto, ed è il caso proposto dai due onorevoli deputati della Savoia, in cui un cittadino contraesse prima il matrimonio davanti al parroco, e poi con altra donna contraesse nozze davanti al sindaco. In tal caso, si domanda, come si farebbe? Costoro credono di affacciarci una cosa peregrina, ed è fattispecie antica, quanto è antica la stessa Chiesa. Quando la Chiesa proteggeva il matrimonio degli schiavi, le autorità civili lo chiamavano solo *contubernium*. Ciò nonostante esso non era meno saldo in faccia alla Chiesa, e la legge civile lo invalidava, perchè essa regolava le successioni e i diritti di cittadinanza.

Ora, dico io che lo stesso può avvenire adesso se un uomo si esponesse al pericolo di soccombere agli inconvenienti che ne derivano dal momento che viola la legge civile; non meno che se, lasciando ignorare il primo matrimonio a cui potrebbe essere per avventura vincolato, se ne andasse in un paese sconosciuto ed ivi contraesse altro matrimonio: commetterebbe alla fine un reato.

Dagli oppositori di questa legge si fa la critica come ad opera non sufficientemente perfetta; è in vero cosa sorprendente il vedere che si esiga la perfezione da quel lato della Camera (*Destro*) che era sempre di facile contentatura, e l'approviamo noi che eravamo sempre i severi esattori della perfezione. (*Ilarità*) L'illazione che ne tiro è una considerazione fondata nella storia e sopra l'esperienza. Ed è che gli amplessi di coloro che si vantano alti protettori della Chiesa, hanno soventi volte fatto maggior male alla religione cattolica, che non le fecero coloro che acerbamente e feroceamente la perseguitarono.

La libertà piena è la sola inespugnabile fortezza della Chiesa e della religione, perchè la legge di Gesù Cristo è legge di libertà. E giacchè siamo in citare bibbie e santi

padri, dirò con San Paolo che lo spirito del Signore è spirito di libertà; votiamo dunque per la completa libertà di coscienza. (*Bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gerbino Felice.

GERBINO FELICE. Dopo le seguite discussioni dirò pochissime parole per spiegare i motivi del mio voto.

Il matrimonio, come contratto civile, deve essere regolato dalla podestà civile, ma allorchè lo stesso matrimonio nella parte morale veste un altro carattere, e che questo carattere è, non solo riconosciuto dalle leggi civili, ma che di più queste stesse leggi civili si presero l'assunto di promuovere l'osservanza delle leggi della Chiesa, io allora credo che occorran ben diversi provvedimenti che quelli che ci vengono proposti.

Io non voglio con ciò sostenere che con misure coercitive si possa imporre la religione, ciò sarebbe violenza e non assistenza; ma altro è imporre una religione, altro introdurre nelle leggi che non si possono scostare dalla protezione un elemento direttamente contrario a quel sistema che si è preso il carico di proteggere: ciò sarebbe una vera contraddizione, ed è appunto questa la conseguenza degli articoli 20 e 21 della legge in discussione: col primo viene statuito che il matrimonio deve celebrarsi secondo le regole e le solennità prescritte dalla Chiesa (articolo 108 del Codice civile), col secondo dichiarate valido un matrimonio contratto contro quelle regole e senza quelle solennità.

Ma mi si dirà: la legge non obbliga nessuno a contrarre matrimonio, piuttosto nell'una che nell'altra forma; sta bene, ognuno farà quel che gli piace, ma quanto io sostengo si è che fino a tanto che voi non vi siete sciolti dall'obbligo che avete assunto di promuovere l'osservanza delle leggi della Chiesa, voi non potete logicamente emanare provvedimenti che vi urtino di fronte, altrimenti è chiarissimo che voi somministrate i mezzi per contravvenire a quelle disposizioni che siete obbligato a far osservare.

L'esempio delle altre nazioni che non hanno leggi generali conformi alle nostre non sarebbe nemmeno quindi attendibile.

La giurisdizione della Chiesa sulle cause matrimoniali, a mio avviso, se si vuol parlar chiaro, è l'unica cosa generalmente riprovata, e che secondo me con tutta facilità può essere circoscritta nella propria sfera d'attribuzione quando si abbia il coraggio di rimontare all'origine sua, che con così squisita dottrina toccò quest'oggi il signor ministro guardasigilli, e di proclamare che nello Stato la giustizia emana dal Re, ed è unicamente amministrata in suo nome dai magistrati che egli istituisce; allora lasciate pure che il matrimonio dopo l'osservanza degli atti preparatorii prescritti dalla legge civile si celebri secondo il rito religioso, non turberete alcuna coscienza, e di sua natura la podestà ecclesiastica sarà ridotta a provvedere secondo la vera sua missione sulla sola spiritualità; ma quando vedo che l'articolo 20 della legge implicitamente conferma questa giurisdizione, io non ho bisogno di andare più in là per respingere questa legge, giacchè in simile conflitto io non so dove appoggiare un voto schietto, indipendente e coscienzioso.

Due erano le vie da tenersi per arrivare ad un qualche utile risultamento: separare la Chiesa dallo Stato; secondo le mie convinzioni io non mi occupo di questa parte, degna però delle più serie meditazioni; il secondo mezzo consisterebbe nel prescrivere tutte le norme, cautele e dichiarazioni che devono precedere la celebrazione del matrimonio religioso, ed ordinare per ultimo di questo la registrazione, il tutto

però colla comminatoria di penalità, sia contro le parti, che contro i ministri del culto: e non è vero che con ciò si invadano i poteri altrui, si violentino le coscienze; l'autorità civile è in diritto e nel dovere di prescrivere nell'interesse generale queste norme, e quindi di vederle da ognuno eseguite.

I ministri del culto, oltre quella loro qualità, vestono ancora quella di cittadini, ed in questa approfittando dei benefici delle leggi civili devono anche adempirne i doveri.

Non mi muove quanto si dice che si rinuncia al meglio per accettare il poco bene che ci viene offerto, mentre meditando seriamente le diverse disposizioni di questa legge, io vedo bensì che s'impongono ai cittadini nuovi obblighi, e che nel resto noi otterremo niente affatto, che anzi ci esponiamo al pericolo di eccitare gravi perturbazioni.

Io desidero che questi miei pronostici vadano falliti, ma nimico qual sono delle mezze misure, come vi accennai altra volta, io non posso accettare questa legge nel modo che è concepita e perchè io la credo appunto contraria alle teorie d'indipendenza che quest'oggi furono spiegate dal signor guardasigilli.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Non mi alzo per prendere la difesa del progetto di legge che ci è sottoposto. Niun progetto di legge per dare norma e fondamento a civile legge di civile matrimonio poteva essere più ristretto, più servile alle esigenze dell'episcopato, di questo che ci fu presentato. A buon diritto si potrebbe dire che il Governo, obbedendo alla legge ed al voto universale che gli facevano un dovere di presentare in questa Sessione un tale progetto non fosse da altro pensiero preoccupato fuor da quello di rendere la legge accetta al partito retrogrado-clericale. Ma male avisava, giacchè un tale partito non s'inchina fuorchè innanzi agli atti ed agli uomini energici e deliberati: alza invece superba la fronte contro i peritosi e gli ossequenti e l'alza sempre più in ragione inversa dell'altrui ossequio ed arrendevolezza.

In merito poi a questa legge, fu ed è astuta tattica di guerra del partito cattolico-reazionario quella di gridare a tutta gola contro il progetto ministeriale. A forza di gridare hanno ottenuto lo scopo loro, quello di far sì che il partito liberale si disponesse ad accettarla per tema di perdere il tutto, e quindi abbandonassero il pensiero di migliorarla. Con tale stragemma sono giunti a tale di ottenere un battesimo di liberalismo ad una legge quant'altre mai ristretta. Essi ben sapevano che una legge sul matrimonio civile doveva presentarsi, che lo esige assolutamente la pubblica opinione; essi pure sanno che niuna legge più mite di questa si poteva presentare, eppure hanno gridato e grideranno ancora, se non altro, per far sì che per ora non si pensi a migliorarla ed a farla quale la richiederebbe la sapienza de' tempi.

Io non deserterò il principio di prudenza che pare adottato dalle varie frazioni del partito liberale che seggono in questa Camera, ma se posso accettare la legge per solo debito di prudenza, al certo la mia voce non s'alzerà in quest'Aula per difendere l'opera del Ministero.

Io ho domandato la parola per rispondere al deputato De Viry, in quella parte del suo discorso in cui parlava dell'opportunità della presentazione di questa legge.

In tutte le discussioni che in quest'Aula si sono elevate a sostegno della indipendenza del potere civile, da quello che abusivamente si chiamava potere della Chiesa, sempre lamentammo che in forza del disposto dello Statuto non avessero potuto prima dei tre anni sedere in Parlamento i magistrati, i quali a buon diritto noi speravamo che vi avrebbero

portata l'autorità della loro dottrina in tale materia. Nessuno di noi dubitava che la magistratura piemontese, la quale in ogni tempo si è mostrata coraggiosa e forte nel sostenere questo principio d'indipendenza anche contro lo stesso Governo dispotico, ora che le era dato di alzare la libera voce nel Corpo legislativo, potesse fallire alle sue tradizionali dottrine. Tanto meno era a dubitarsi di veder fallita tale speranza nei magistrati della Savoia, in quelli cioè che non solo hanno sostenuto nei tempi trascorsi le medesime dottrine dei magistrati del di qua delle Alpi, ma hanno pur anche validamente combattuto contro certe decisioni dello stesso Concilio di Trento.

Su di ciò però io non mi soffermerò, in quantochè ha già risposto a questa parte il discorso dell'onorevole guardasigilli, il quale si meravigliava appunto di vedersi combattuto in questo suo principio da un magistrato.

Il motivo principale che mi ha indotto a chiedere la parola si è che, avendo letto in un giornale della capitale uno scritto di un membro dell'altra Camera, dell'onorevole maresciallo La Tour, il quale dava consigli ai suoi colleghi, e vedendo quelle medesime dottrine ora appoggiate in questa Camera, non mi parve convenevole di lasciarle senza qualche risposta, specialmente nella parte colla quale vorrebbero accusarci di viltà, facendo cioè comparire il nostro Parlamento ed il nostro paese agli occhi dell'Europa come arrendevole ed umile verso le potenze che abbiano a disposizione delle grosse armate, ed invece intollerante nel trattare con quelle più deboli di noi.

Tale accusa certamente non dovea partire da quel banco ove seggono alcuni deputati della Savoia, e dal quale partiva la più viva opposizione alla nostra politica quando noi sostenevamo in altri tempi doversi salvare l'onore nazionale scendendo un'altra volta in campo contro un potentissimo impero. Allora da quei banchi partivano le stesse voci, che non si dovesse lottare contro il più forte. Oggi ci si dice che non dobbiamo lottare contro Roma perchè Roma è debole ed inerme.

In primo luogo, se si dovesse ascoltare la politica di quei signori, noi sempre dovremmo cedere dinanzi a tutti (*Ilarità*); dinanzi ai forti perchè siamo deboli, dinanzi ai deboli per non essere ingenerosi. (*Bene! dalla sinistra*)

Insomma vorrebbero che il Piemonte (intenderanno almeno il Piemonte al di qua dell'Alpi) ubbidisse alle esigenze di tutti, venissero anche da una sola provincia dello Stato. (*Ilarità e segni d'approvazione*) Tale politica noi già la conosciamo, ma spero che per l'onore italiano non sarà mai la politica del Parlamento subalpino. Ma a togliere questo dubbio ha già osservato l'onorevole guardasigilli, che qui non era per nulla il caso di trattare con Roma. Si tratta di legge interna, e quindi non abbiamo a discuterla che fra noi; e siccome per trattare di questa legge, non ricorriamo allo Czar di tutte le Russie, così non abbiamo da consultare l'autocrate romano che pur troppo sappiamo non essere poi, in grazia di chi lo spalleggia, un potere così debole, come si dice; perchè è quello che dà i maggiori fastidi agli uomini che siedono sul banco del Governo.

Non è forte per sè, quando sostiene dottrine condannate dall'opinione generale; solo era forte come potenza morale, quando sosteneva gli eterni principii della morale e dei diritti degli oppressi.

E quando questo potere viene a perdere della sua forza, è tutta sua la colpa, perchè a vece di sostenere il diritto, la verità e la giustizia, che sono i principii immutabili dell'opinione generale, egli si fa a sostenere l'opinione dei pochi e

si pone in urto manifesto col sentimento universale. Allora tutta la sua forza cade; e quella che era prima potenza nell'ordine morale, non è più che un potere ristretto e limitato che sarebbe per sé debolissimo e nullo, se non fosse corroborato dalla forza brutale del braccio secolare del despotismo, il quale viene in suo aiuto per fini affatto temporali e turpissimi. Nè fisicamente è debole dopochè si è fatto vessillo ed avanguardia del despotismo e della reazione europea, da che si è posto a discrezione di quella parte dei Governi europei, che si dicono reazionari; sì, pur troppo lo sappiamo, ei non è debole. Quindi, il confesso, non è demerito del Governo nostro l'aver fatto contr'esso qualche cosa; imperocchè lo fece contro chi si stima onnipotente, avendo dietro di sé le baionette della reazione. (*Bravo!*) Quindi, anche osservata la cosa da questo lato, credo che noi non facciamo un atto vile, ma bensì di dignità nazionale, provvedendo da noi e da noi soli al benessere civile della nazione. Aggiungo che mi allietta più questa, ancorachè ristretta legge, perchè fatta senza concordati od intelligenze diplomatiche, anzichè una molto più larga se per tali vie si fosse ottenuta. È il gran principio della indipendenza che giova riguardare. E ciò sia detto in risposta a coloro che vorrebbero trattative indecorose colla curia romana.

Venendo all'opportunità che è il primo punto pel quale l'onorevole De Viry ha appuntato questo progetto di legge, esso obbliava (e non doveva dimenticarsene, come magistrato) che vi era una legge dello Stato la quale obbligava il Governo a presentare questo progetto al Parlamento nel più breve termine possibile. Il Governo ha lentamente operato; e le ragioni di questa lentezza le abbiamo udite; ve ne saranno forse altre che non si manifestano e che anche potranno servire di scusa; ma il Parlamento non potrà essere scusato mai, se, ora che questa legge venne presentata, frapponesse il più lieve impedimento alla votazione della medesima.

Nè vale punto l'osservazione dell'onorevole Menabrea, il quale vorrebbe innanzi a sé un tempo a fine di potere studiare tutto ciò che dalla Commissione nominata dal Governo fu scritto e proposto a riguardo della presente legge; imperocchè, siccome essa già da due anni dovea essere presentata, non v'ha dubbio che ognuno ha studiato la materia in modo che non siano necessarie ulteriori comunicazioni per portare sulla medesima un voto non solo coscienzioso, ma illuminato.

L'onorevole deputato Menabrea, il quale rimandava altri ad un convegno di teologia per esprimere certe opinioni, poteva egli stesso andare in qualche cenobio a tenervi le sue conversazioni religiose (*Ilarità*), giacchè se egli ha creduto di caratterizzare per teologico il discorso del ministro, che difendesi contro i dottori avversi al suo progetto, io posso ben più ragionevolmente chiamare ascetica e cenobitica la sua orazione, che ne ha tutti i caratteri.

Un secondo argomento da opporsi all'onorevole deputato De Viry è quello che il discorso della Corona avea rinnovato in faccia al paese una solenne promessa già sancita per legge, e che già erano sorte più volte, e ripetutamente delle domande per richiamare il Governo all'esecuzione di questa promessa, che egli credeva come fosse debito suo di non fare che la parola della Corona espressa per bocca de' suoi ministri fosse mendace innanzi al paese. Una terza ragione che appunto riguarda l'opportunità, e la quale credo la più grave, si è che bisognava dare una qualche risposta a quel partito clericale il quale non ha mai cessato di molestare il Governo nelle sue operazioni; ora necessità vuole che dopo due anni dacchè questo partito non lascia di lottare contro il Governo il quale correva pericolo di incontrare ben altra recrimina-

zione pel suo tacersi, necessità vuole, dico, che questo partito abbiasi alfine una qualche risposta. Questo partito conosce troppo bene che a forza di gridare s'impone, ed è per questo che dopo la promulgazione della legge così detta Siccardi, esso, non per quella parte di legge già sancita, ma per tema delle sue conseguenze, continuava nella lotta, ed ha ottenuto lo scopo a cui anelava, di far sì che il Piemonte riceva come un atto liberale, come un atto energico quello che in altri tempi, e in questi tempi (ove non si fosse adottato da quel partito siffatta tattica) sarebbe riprovato come illiberale e come retrogrado.

Siccome l'opposizione insorta contro quella prima legge come contro questa venne da quei medesimi banchi, così non farò che un'osservazione: quando si tratta di leggi d'imposta, quando si tratta di altre leggi, sorge, e non di rado, non dirò una minaccia, ma una ricordanza che un'altra nazione parla con essi il medesimo linguaggio e che quindi noi dobbiamo andare ben cauti nel forzarli a rammentarsi ciò che la natura e la topografia del loro suolo esige. Ora in quel paese vicino è vigente una ben altra legge sul matrimonio civile di quello non sia la presente che noi stiamo discutendo; e quando fossero uniti a quel paese, dovrebbero i magistrati fare eseguire le leggi francesi.

Ora domando se quei medesimi magistrati possono venire qui a dire che come magistrati essi sono obbligati a respingere questa legge. È dovere del magistrato di far eseguire le leggi del proprio paese, qualunque esse siano: lecito ad esso, come legislatore, di opporsi affinché una legge venga sancita, ma quando una legge del proprio paese ordinava già che si facesse una legge civile sul matrimonio, non è lecito certo il venir qui a dire che come magistrati respingono la medesima legge.

Nè vale l'osservazione che mi si potrebbe fare, che questa legge potrebbe essere nel senso loro migliore; io dico che nel senso cattolico è impossibile trovare una legge che più di questa abbia rispettato quel principio, che abbia maggiormente procurato di disarmare l'ira di quel partito, a meno che si venisse, come si ebbe il coraggio di dirci, ad una semplice registrazione, la quale sarebbe, non dirò una cosa seria, ma un insulto che si getterebbe in faccia al potere civile, perchè si verrebbe a stabilire ch'esso non ha altro diritto, altro scopo di quello di registrare nella propria terra ciò che si comanda e si vuole da potentati stranieri. (*Bravo! Bene!*)

— *Applausi dalle gallerie*

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mameli.

MAMELI. Osservo che l'ora è tarda: se la Camera però avrà la pazienza...

Molte voci. Parli! parli!

DE VIRY. J'avais demandé la parole pour un fait personnel...

MAMELI. La cedo per ora all'onorevole De Viry.

DE VIRY. Je tiens à relever une observation faite dans cette Chambre et qui semblait s'adresser à moi. Je suis heureux de pouvoir dire dans cette enceinte que je suis fier et heureux d'appartenir à la Savoie; mais je ne fais pas partie au moins actuellement de la magistrature savoisienne, j'appartiens à la Cour d'appel de Nice, et dans les opinions que j'ai émises dans mon discours, je ne crois pas qu'il y en ait une seule qui n'ait l'approbation de tous les magistrats du royaume. (*Vivi rumori di disapprovazione*)

Molte voci. Parlez pour vous!

DE VIRY. Je parle pour mon compte, et je ne crois pas que la magistrature de la Savoie repousse les principes que j'ai soutenu.

Au reste, messieurs, je vous ai dit que je repoussais la loi, non parce que je ne désirasse pas la séparation des pouvoirs, mais bien parce qu'elle est imparfaite et que telle qu'elle est conçue, elle n'atteint pas le but qu'on se propose. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Il deputato Mameli ha facoltà di parlare.

MAMELI. Non saprei se a quest'ora debba prendere ad esporre le considerazioni...

Molte voci. Sì! sì! parli!

MAMELI. Il male inteso religioso fervore, e l'aver voluto regolare coi precetti della religione certe cose, che devono essere rette dalla legge naturale, o dai principii delle leggi sociali e civili, ha tratto non di rado i popoli nelle più assurde conseguenze, spesso ancora nella totale rovina.

Ci basti su ciò l'esempio degli Abissini, che, estenuati da una annuale rigidissima penitenza di cinquanta giorni, divenivano per lungo tempo incapaci d'azione; e non mancavano perciò i Turchi ad attaccarli con vantaggio immediatamente dopo quel periodo penitenziale.

Addurrò ancora, per tralasciarne tanti altri, l'esempio dei Giudei. Il sabato fu il giorno santo loro imposto da Dio: ma fu una deplorabile stupidità di quella nazione il non volersi difendere allorchè erano dal nemico in quel giorno attaccati. Così avvenne a Pompeo Magno quando assediò il tempio di Gerusalemme, come ci riferisce lo storico Dione.

Questi ed altri popoli erano talmente acciecati dal fanatismo religioso, che non pensarono essere la naturale difesa di un ordine superiore a tutti gli altri precetti.

E passando a precetti d'altro ordine noi vediamo, per esempio, che secondo le leggi civili dei Romani il fatto di colui che toglie una cosa non sacra nè destinata al divin culto da un luogo sacro, è considerato come furto (a) ma dal diritto canonico è qualificato sacrilegio (b). Il nostro Codice nell'articolo 657 ha principalmente riguardo alla natura della cosa senza disconoscere, per altro, una circostanza aggravante per ragione del luogo.

Il volere però avere soltanto riguardo al luogo, o da esso come fondamento desumere il carattere dell'azione, è un perdere di vista la natura e la definizione del furto, e la natura e definizione del sacrilegio.

Secondo il diritto canonico sancito nel ben certo canone *Apostolus*, come il marito potea chiedere la separazione per l'infedeltà della moglie, così potea questa chiederla per la fornicazione del marito. Altrimenti statuiva la romana giurisprudenza: *L. 1, Cod. ad leg. Jul. De adulter.*

Veramente se non si riguarda il matrimonio, che nel concetto puramente spirituale e nei suoi rapporti colle cose della vita futura, la violazione della data fede è la stessa. Ma le leggi politiche e civili hanno presso tutti i popoli distinto i due casi.

Richiedesi giustamente nelle femmine un maggiore contegno che negli uomini, perchè la violazione del pudore fa pre-suppore in quelle la rinuncia ad ogni virtù; perchè violando esse la legge del matrimonio si sottraggono dallo stato di naturale loro dipendenza; perchè la natura ha marcato con altri segni la loro infedeltà; perchè finalmente gli infanti adulterini delle femmine, restano necessariamente a carico dei mariti.

Da queste considerazioni facile è il dedurre che, sebbene rispettabilissime siano le idee che nascono immediatamente dalla religione anche la più perfetta e veramente divina,

(a) *L. 5 ff. ad leg. Jul. peculatus.*

(b) *Can. Quisquis 17, quaest. 4.*

quale è senza dubbio la cattolica, non sono tuttavia sempre bastevoli a stabilire i principii delle leggi sociali e civili, che hanno sopra tutto in vista il bene generale della società.

Le leggi religiose sono più sublimi perchè tendenti al perfezionamento spirituale; ma esse hanno più per scopo la bontà dell'uomo che le osserva, che il perfezionamento della società nella quale sono in osservanza, la qual cosa è l'oggetto delle leggi civili e politiche.

Non può negarsi tuttavia che vi sono degli oggetti, i quali per la loro importanza e pel vario aspetto sotto cui possono riguardarsi, traggono a sè le cure delle due podestà, civile ed ecclesiastica, e sono perciò causa di frequenti conflitti fra esse. Uno di questi è il fatto solenne del matrimonio, siccome quello su cui è fondata la conservazione e la rinnovazione della società.

Se ne considero l'origine, non posso riconoscerla che divina, perchè il matrimonio fu istituito da Dio nell'atto stesso della creazione dell'uomo. Cristo poi nel novello patto avendo elevato alla dignità di sacramento, sarebbe strano il volere in una cattolica società annoverarlo fra le semplici private convenzioni o contratti che ricevono forma e virtù della pura volontà dei contraenti.

Dirò su tale proposito con un recente scrittore, che a chi si fa a ponderare la moralità tanto necessaria a formare il genuino concetto e l'intima sostanza del matrimonio, non cadrà in mente il dubbio che Cristo abbia annesso la qualità di sacramento al fatto sensibile della corporale unione, e non abbia piuttosto attuato, nobilitato e santificato quella intenzione di moralità, che costituisce l'onestà intrinseca al vincolo nuziale, il quale fallirebbe altrimenti al sublime suo scopo.

Ma dovendosi il matrimonio riguardare eziandio dal lato sociale, perchè desso è fra le azioni umane quello che più direttamente interessa la società, non può neppure fra cattolici essere considerato come un oggetto puramente religioso; e non può quindi ragionevolmente contendersi, che le leggi civili non possano regolare la condizione e gli effetti in tutto ciò che non si ravvisa contrario al diritto di natura e divino.

Niuno mai ha pensato, che il Sovrano abbia ecceduto i limiti della sua podestà, e violato i diritti della Chiesa sia allorchè ha nell'articolo 106 del Codice civile imposto tanti nuovi vincoli contrari al diritto canonico sul valore ed effetti degli sponsali; sia allorchè nell'articolo 152 statui, che il marito per causa di sua naturale impotenza non potesse recusare di riconoscere un figlio, sebbene le leggi canoniche ammettano per tale causa la nullità del matrimonio; sia allorchè nell'articolo 174 stabilì un impedimento alle nozze fra l'adottante e l'adottato ed i discendenti di questo, e tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante e viceversa, a segno di non potersi neppure legittimare la prole pel susseguito matrimonio.

Per altra parte non vorrei che taluno credesse che il potere civile sia stato finora affatto estraneo in quanto alla dispensa dai canonici impedimenti riconosciuti e confermati dalle leggi dello Stato. Egli ha conservato sempre la sua autorità facendo precedere il gradimento alle dispense da certi vincoli più stretti, e negando l'*exequatur* alle provvisioni pontificie quando gravi ragioni di decenza e di moralità l'hanno consigliato. Finalmente, senza entrare nella discussione teologica del principio, materia e forma del sacramento del matrimonio, e se la Chiesa riconosca valide in alcuni casi le nozze come puri contratti, a noi deve bastare la dichiarazione solenne del ministro fatta nella legge del 9 aprile 1850, la quale non consente che ora si rinnovi la stessa questione.

Dopo queste osservazioni vengo ad esporre alcune consi-

derazioni pratiche circa i principii che informano il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

Avrei desiderato che il deputato Deforesta, esimio giuriconsulto e pubblicista, il quale ha notato essere il principio dell'articolo 1 disdetto dall'articolo 20, e l'uno e l'altro contraddetti da altri articoli, avesse sviluppato le sue proposizioni per illuminarci.

Ma egli non lo ha fatto, ed io rispetto le ragioni di delicatezza che possono avergli imposto siffatto contegno; quindi mi studierò di supplirvi io stesso assumendo il carattere non di oppositore ma di dubbante per potere colle spiegazioni che spero ottenere dalla cortesia del signor ministro e della Commissione determinare il mio voto, se pur non si stimerà

più prudente consiglio il soprassedere per far luogo a più profondi studi. (*Movimenti su alcuni banchi*)

Se si acconsentisse, continuerai domani il mio discorso.

Voci. Sì! sì! A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sul matrimonio civile;

2° Discussione del progetto di legge per lo scioglimento delle divisioni amministrative.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Proposta del deputato Cavour Gustavo per una seduta straordinaria di sera* — *Deliberazione affermativa* — *Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio* — *Continuazione delle obiezioni svolte dal deputato Mameli* — *Discorso in favore del deputato Galvagno* — *Opposizioni del deputato Bellono* — *Parole in difesa del deputato Viora* — *Incidente fra i deputati Viora e Mameli* — *Opposizioni del deputato Di Revel* — *Risposte del ministro di grazia e giustizia* — *Questioni sulla chiusura della discussione* — *Proposizione sospensiva del deputato Balbo.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4597. Prot Giovanni Battista, di professione conciatore, rappresentando la sua incapacità a procacciarsi il necessario sostentamento, stante la grave età di 66 anni, colpito dalla morte del primo suo figlio, e col secondo cieco, si rivolge alla Camera perchè provveda che dal Ministero della guerra gli venga accordato il congedo del di lui terzogenito per nome Francesco, incorporato nel quindicesimo reggimento fanteria.

4598. Calderana avvocato Fiorenzo, residente in Asti, già giudice del mandamento di Portacomaro, e quindi di Dezana, rappresentando di essersi indarno rivolto al guardasigilli per ottenere, previa un'inchiesta sopra i fatti ingiustamente attribuitigli, il di lui richiamo all'impiego, o quanto meno un'annua pensione di ritiro, invita la Camera perchè voglia interporre i suoi uffici presso il Ministero per tale oggetto, e sia posto in grado di far risultare la sua innocenza.

4599. Il sindaco, il municipio e vari proprietari di Truffarello e Pecetto espongono che con decreto ministeriale del 19 giugno 1851 veniva stabilito che si sarebbe provvisto con un cavalcavia all'intersecazione necessaria per la strada ferrata di Savigliano della strada comunale di quel luogo; che l'appaltatore, variato il piano con l'annuenza del Mini-

stero, mediante un secondo decreto, senza però il consenso della comunità e dei proprietari interessati, sostituiva al cavalcavia un passaggio a livello, con gravissimo pregiudizio del comune, il quale oppostosi con una semplice dimostrazione, era questa punita con la forza armata; tornato vano ogni richiamo, si rivolgono alla Camera per i più pronti ed efficaci provvedimenti.

4600. Il Consiglio comunale di Varallo rinnova le istanze già fatte con altre petizioni che la Camera inviò al Ministero perchè venga riaperta la farmacia fattasi indebitamente chiudere nel 1846 per ordine del magistrato del protomedicato.

4601. Il Consiglio delegato di Fossano, protestando contro la convenienza stipulata tra i delegati della provincia di Cuneo e la ditta Casana Ignazio e figlio, chiedono: 1° che venga la città di Fossano esonerata dall'obbligo di concorso nelle spese della provincia per la perdita di lire 8000 sulla vendita delle 1000 azioni addossatesi da questa in iscarico e per interesse esclusivo di Cuneo; 2° subordinatamente, in vista che i sacrifici fatti dalle due città per la ferrovia interessano la provincia, ed anche la divisione, debbano tutte le relative spese riunite in massa, ripartirsi su questa e quella.

4602. Il Consiglio comunale di Bussana, rappresentando che per lascito del medico Soleri fondavasi in Genova un collegio gratuito, in cui si mantengono 15 scolari, cioè 2 di Bussana, 2 di Savona, il resto di Taggia; che in seguito, accresciuti 5 nuovi posti con regio decreto dell'8 febbraio 1852,